Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 11 febbraio** — **Numero 34**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna.

SIRE!

L'unito regolamento, in esecuzione dell'art. 7 della legge sulla capacità giuridica della donna 17 luglio 1919, n. 1176, determina le professioni e gli impieghi pubblici dai quali le donne sono escluse. Poichè la esclusione è stabilita dalla legge soltanto per le professioni e gli impieghi che implichino « poteri pubblici giurisdizionali e l'esercizio di diritti o potestà politiche o che attengano alla difesa militare dello Stato » qualunque altra considerazione che non fosse quella strettamente giuridica suaccennata doveva esser messa da parte nella compilazione del regolamento.

La nozione di « potestà pubbliche giurisdizionali » va desunta, piuttosto che da teorie astratte, ~~dalle disposizioni~~... sposizioni del diritto positivo.

In genere, e secondo il comune consenso, « l'esercizio di diritti o potestà politiche » è da ravvisarsi laddove i pubblici funzionari con facoltà discrezionali o con uso diretto di poteri coercitivi provvedono a determinare od attuare gli scopi generali dello Stato all'estero o all'interno, a disciplinare servizi che si ripercuotono sovra notevoli interessi di ordine pubblico o economico o sociale dell'intera nazione o di quelle circoscrizioni del territorio nazionale che la legge stabilisce. Per « attinenza alla difesa militare dello Stato » deve intendersi una attinenza diretta all'organizzazione e ai servizi del R. esercito o della R. marina.

La legge, cui il regolamento si riferisce, ha per ora vigore soltanto nel territorio metropolitano e non è estesa alle colonie. Per conseguenza anche il regolamento omette la determinazione delle professioni o dei pubblici impieghi coloniali, quando sono regolati esclusivamente dal diritto speciale e locale delle colonie stesse.

Professioni. — L'indagine relativa alle professioni è limitata naturalmente a quelle per le quali esiste una disciplina giuridica e sono quindi prescritti particolari requisiti di esercizio con iscrizione a speciali collegi e ruoli, o pubbliche matricole e registri. Ad ogni altra professione libera le donne sono già giuridicamente ammesse dalla legge 19 luglio 1919.

Ciò premesso, nessuna legittima ragione di esclusione delle donne esiste per le professioni sanitarie, per quella di ragioniere (alle quali, del resto, esse risultano già ammissibili) e a quelle di avvocato e procuratore.

Riconosciuta dalla legge la piena capacità della donna a obbligarsi anche in materia commerciale, nessun dubbio sarebbe legittimo, non solo per l'ammissione alle borse di commercio (art. 4 R. D. 27 dic. 1882, n. 1139) che non dà luogo a vero e proprio esercizio professionale, ma anche alla professione di mediatore inscritto e specie di agente di cambio (art. 25 e seg. R. decreto cit.). La vendita all'incanto di valori e merci e la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa commesse a tali agenti (art. 31 regolamento citato) non hanno, per le forme in cui si svolgono, carattere giurisdizionale.

Circa la professione di notaio, potrebbe osservarsi che i notai sono i soli pubblici ufficiali che, per attribuzione permanente ed essenziale, possono imprimere fede pubblica fino a querela di falso, ai loro atti (art. 1314 cod. civ.) e dare loro forma esecutiva (art. 554 e seg. cod. p. civ.). Oltre alla apposizione delle formule esecutive, compete ai notai, per delegazione dell'autorità giudiziaria, anche l'apposizione e rimozione dei sigilli, la redazione di inventari, il procedimento per gli incanti e lo divisioni ereditarie (art. 1 legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, art. 990 cod. civ. 825, e seg., 847 e seg., 866 e seg., 877 e seg. cod. proc. civ. ecc.). In queste attribuzioni potrebbero da qualcuno riconoscersi, oltre il carattere quasi politico della facoltà di imprimere pubblica fede agli atti, anche il carattere giurisdizionale. Senonchè è da considerare che la facoltà d'imprimere pubblica fede agli atti, comune del resto a diversi funzionari amministrativi, non importa esercizio di diritti o potestà politiche, perchè non consente alcun apprezzamento discrezionale a tutela di interessi generali dello Stato, nè organizzato uso di pubblica forza.

Quantunque la funzione notarile possa storicamente trarre origine da quella giurisdizionale, essa non ha più, allo stato dell'attuale legislazione, tale carattere, perchè si svolge soltanto fra consenzienti, per la sola documentazione delle loro volontà, senza sostituzione di una volontà superiore che imponga alla parte l'osservanza della legge violata.

La sola obbligatoria ed automatica apposizione della formula esecutiva non può definirsi esercizio di esecuzione forzata. Questa rimane agli organi giudiziari anche per gli atti notarili e la legge (art. 569 cod. proc. civ.) considera che la esecuzione mobiliare si inizi col pignoramento e l'immobiliare colla notificazione del precetto, escludendo così che l'apposizione della formula esecutiva faccia parte del procedimento di esecuzione.

L'apposizione dei sigilli, infine, avviene sempre per ordine e per delegazione dell'autorità giudiziaria, è, come misura cautelativa, di cui si hanno esempi analoghi in diritto amministrativo per disposizione e con attuazione da parte di autorità amministrative (per es. in tema di sequestro di alimenti insalubri), e non ha neppure essa, da sola, carattere di procedimento di esecuzione, tanto più che non è neppure, come tale, classificata nel Codice di procedura civile. Per queste considerazioni non è parsa legittima la esclusione delle donne dalla professione notarile.

Oggetto di particolare esame sono state le professioni marittime (gente di mare) per le quali occorre, oltre il possesso di dati requisiti, di patenti e certificati, l'iscrizione in apposite matricole o registri (art. 17 e seg. Cod. mar. merc. art. 80 e seg. reg. relativo).

Niun dubbio che la donna sia da escludere dalla professione di capitano e padrone di nave a senso dell art. 18 del Cod. della mar. merc. Le attribuzioni di carattere pubblico del capitano e padrone, in quanto comandanti di nave, sono, come è noto, molte ed improntate alla necessità di tutelare la integrità della nave e del carico, la vita e i diritti dell'equipaggio e dei passeggeri, di mantenere, a tal uopo, l'ordine in quel gruppo sociale che viaggia sulla nave, ed eventualmente, anche, di difendere la nave e le persone imbarcate, nei rapporti internazionali. Perfino alcuni poteri del capitano e padrone, disciplinati dal Codice di commercio (riparazione, prestiti sulla nave e sul carico, uso di cose esistenti a bordo, getto di cose in mare articoli 506-9, 643, 645 Cod. comm), sono coordinati agli scopi suindicati.

Egli è, per le morti e le nascite avvenute in viaggio, ufficiale di stato civile (articoli 380, 381, 396 cod. civ, art. 600 e seg. reg. mar. merc); egli riceve, negli stessi casi, i testamenti come notaio (articolo 791 e seg. cod. civ) e procede all'inventario (art. 600 e seg. reg. mar. merc.). Egli, infine, ha una rigorosa potestà disciplinare sull'equipaggio e sui passeggeri fino al punto di poter infliggere la punizione dei ferri (articoli 451, n. 4, 453, 459 cod. mar. merc.). Non tanto dall'analisi di ciascuna di queste attribuzioni separatamente, quanto dal complesso delle medesime si deduce che il capitano o padrone concentri tutti quei poteri di sovranità che sono necessari per la tutela delle persone e delle cose che si trovano sulla nave in viaggio, che quindi eserciti, nel modo più evidente e in una situazione unica nell'ordinamento giuridico, diritti e potestà politiche.

Poichè chi è iscritto nelle matricole della gente di mare come capitano o padrone può sempre essere destinato al comando di una nave era necessario escludere le donne non dalla sola carica di comandante, ma dalla iscrizione colle qualifiche suddette.

Non si è ritenuto invece di dovere escludere le donne dalle altre professioni marittime. Alcune di queste possono far sì che in casi eccezionali, e in mancanza del capitano o padrone, un iscritto fra la gente di mare, superiore in grado agli altri presenti, sia chiamato ad esercitare alcuni poteri del capitano o padrone. Ma si è ritenuto che questa remota possibilità non valga come motivo di esclusione, sia perchè remota, sia perchè non è facile che con ciò si devolvano al sostituto la totalità delle attribuzioni del capitano, che, soltanto nel loro complesso, ne delineano la specialissima figura.

Ciò che è detto circa l'ammissibilità delle donne alle professioni marittime, diverse da quelle di capitano o padrone, vale, a più forte ragione, per la professione di spedizioniere negli uffici di porto e doganali (articoli 76, 78 reg. mar. merc).

Impieghi pubblici. — L'art. 7 della legge concerne i pubblici impieghi riferendosi così soltanto a quegli uffici pubblici che sono coperti per professione abituale contro retribuzione avente carattere di stipendio o di aggio od analoga. Tale concetto, che abbraccia anche gli avventizi, si desume positivamente dalla legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili, dalla legge 18 luglio 1912, n. 808, sullo stato giuridico degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, dall'art. 170 della legge com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148 e dall'art. 1, n. 12, della legge sulla G. P. A. 17 agosto 1907, n. 639.

In conseguenza, a parte anche, ben s'intende, ciò che concerne l'elettorato e l'eleggibilità in materia politica ed amministrativa, rimane fuori dalla materia del regolamento quanto concerne le altre cariche pubbliche, che mentre non costituiscono esercizio dei suindicati diritti politici non hanno nemmeno, anche se retribuite con indennità, carattere di pubblico impiego. Nessuna indagine è stata quindi compiuta circa le cariche la cui designazione avviene per elezione da parte di consigli locali (per esempio, membri della Giunta provinciale amministrativa) per parte di corpi elettorali speciali costituiti da categorie di impiegati (per esempio, alcuni dei membri del Consiglio superiore della istruzione pubblica) ed anche da corporazioni professionali (per esempio, membri dei Consigli dell'Ordine dei procuratori ed avvocati, ecc.). Nè ha formato oggetto di esame l'ammissibilità delle donne a cariche di nomina governativa in Commissioni consultive (Consiglio provinciale di sanità, Consiglio superiore di sanità, Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc.), od anche in Collegi giurisdizionali, i cui membri non costituiscano un ruolo ed una carriera (Giunte d'arbitri, Collegi arbitrali per legge, ecc.).

Ponendo in relazione l'art. 6 coll'art. 7 della legge deve ritenersi che, ferma la capacità delle donne ad essere nominate negli arbitrati interessanti la pubblica amministrazione, anche se autorizzati o prescritti per legge o regolamento, semprechè gli arbitrati stessi rimangano disciplinati dagli articoli 8 a 34 del Codice di procedura civile, la donna è esclusa dal far parte di qualunque Collegio arbitrale, avente carattere di giurisdizione speciale. Una esplicita disposizione in questi sensi, se pure utile ad eliminare possibili dubbi d'interpretazione, sarebbe uscita dai limiti della delegazione contenuta nell'art. 7 della legge.

Per le stesse ragioni il regolamento non si occupa della conferibilità alle donne di incarichi speciali, eventualmente politici e giurisdizionali, che facoltativamente possano darsi a pubblici impiegati. Se è possibile che ad impiegati di alcune carriere, per sè non giurisdizionali, politiche o militari sieno dati incarichi di tal genere e se questo avviene anche frequentemente, ciò non è motivo per escludere le donne dalle carriere stesse. Le autorità governative, quando la donna vi sia ammessa, sceglieranno per tali incarichi facoltativi un funzionario maschio e quindi giuridicamente ca-

pace. Soltanto, quando ad un pubblico impiego, sotto altro aspetto non compreso fra quelli onde vanno escluse le donne, sia per legge inscindibilmente connesso un incarico, anche intermittente, sul cui carattere politico, giurisdizionale, ecc. può sorgere questione, il regolamento provvede a decidere le questioni stesse, come in particolare ha fatto per la carica di presidente del Consiglio provinciale scolastico attribuita al provveditore degli studi, le funzioni di cancelliere del conciliatore assegnate al segretario comunale, e quella di membro del Comitato forestale dei funzionari forestali.

Fuori di questo caso, il silenzio serbato nel regolamento in merito alla ammissibilità delle donne alle cariche o agli incarichi sopra indicati, deve essere inteso nel senso che ogni questione in proposito rimane impregiudicata.

L'art. 7 della legge si riferisce agli impieghi pubblici senza limitazione, e quindi non solo agli impieghi dello Stato, ma anche a quelli di ogni altra Amministrazione pubblica o Ente pubblico minore, come il Comune, la Provincia, i Consorzi industriali idraulici e di bonifica, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le Camere di commercio, i Banchi di Napoli e di Sicilia, ecc. Il regolamento ha riguardo anche a questi casi.

In proposito è stato necessario decidere alcune gravi questioni. La prima riguarda gli impieghi dell'Amministrazione della Real Casa, se cioè, essi siano da considerarsi come impieghi pubblici, e quindi da esaminare sotto l'aspetto della ammissibilità delle donne. Ritenendosi, giusta anche la giurisprudenza, che questi siano impieghi privati, la legge sulla capacità giuridica della donna non si applica ad essi. Tuttavia, siccome il regolamento dispone la esclusione delle donne dagli impieghi pubblici, cui è annessa la dignità di grande ufficiale dello Stato, ne consegue che se il carattere pubblico dovesse per avventura riconoscersi alle cariche di Ministro della Real Casa e di Prefetto di Palazzo, ne rimarrebbero escluse le donne.

Non risulta esservi dottrina o giurisprudenza che definisca il carattere del Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; che costituisce anche la cancelleria dell'Ordine della Corona d'Italia, il detto Gran Magistero o meglio l'Ordine suddetto, ha certo personalità giuridica. Gli uffici del Gran Magistero esercitano pubbliche funzioni, tali essendo certamente le istruttorie e informative per le nomine, promozioni e radiazioni degli insigniti di decorazioni dei due Ordini suddetti, le relative registrazioni, ecc.

Il Gran Magistero ha un ruolo di funzionari, a capo dei quali sta il Primo segretario del Re (che è anche Grande ufficiale dello Stato), e il Primo ufficiale, che copre la carica di vice cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia. I detti impieghi sono disciplinati da decreti Reali non inseriti però nella Raccolta ufficiale, e sono stipendiati e pensionati sui fondi dell'Ordine Mauriziano. Gli impiegati relativi non possono considerarsi come funzionari dello Stato. Ma l'Ente in sè ha carattere pubblico perchè concorre all'esercizio delle RR. prerogative in materia di onorificenze cavalleresche (art. 78 Statuto del Regno) e non può disconoscersi il carattere di pubblicità agli impieghi suaccennati. È quindi da ritenere che il Primo segretario e il Primo ufficiale coprano un ufficio pubblico, per la connessione che vi è fra essi e l'esercizio discrezionale del potere del Re in tema di onorificenze, come premio a servigi resi alla nazione.

Le donne debbono essere perciò escluse dalle funzioni relative. Esse però possono essere ammesse agli altri impieghi subordinati.

Vi sono diversi Enti con personalità giuridica e finalità di previdenza, risparmio o attività industriale e simili, il cui carattere pubblico o privato è controverso. Tali sono la Cassa nazionale infortuni, l'Ente Volturno (allo stato dell'odierna legislazione), le Casse di risparmio, che tutti la più recente giurisprudenza della Cassazione di Roma a sezioni unite ha dichiarato non essere pubbliche Amministrazioni, precisamente in relazione alla disciplina dei loro impieghi.

Analoga questione fu fatta e può farsi per la Cassa nazionale di previdenza, ecc. Aderendo, in massima, all'avviso che non si tratti di veri Enti pubblici e che non siano pubblici i loro impieghi devono considerarsi estranei alla materia regolata dall'art. 7 della legge 17 luglio 1919, che non è ad essi applicabile. Tuttavia è da avvertire che se fossero pubblici Enti non parrebbe doversi dai loro impieghi escludere le donne, perchè le loro attribuzioni non rientrano sotto alcun aspetto nelle eccezioni previste.

Per gli altri impieghi indubbiamente pubblici sia dello Stato sia degli Enti locali od autonomi si è dovuto aver riguardo alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano le carriere e le attribuzioni. Procedere altrimenti, cioè prima stabilire nuovi ordinamenti, almeno regolamentari, coordinati all'ammissibilità delle donne agli impieghi, e quindi formulare le esclusioni avrebbe consentito di scevrare in ruoli separati le attribuzioni politiche, giurisdizionali o militari di non poche carriere di concetto. Ma ciò, in linea di diritto, avrebbe esulato dal compito affidato al Governo del Re dall'art. 7 della legge e, in linea di opportunità, avrebbe ritardato indefinitamente il compimento della desiderata riforma circa la capacità femminile ai pubblici uffici. Col metodo seguito è accaduto che per essere commiste alcune funzioni politiche, giurisdizionali, militari ad altre puramente amministrative, si è dovuto procedere ad esclusioni da ruoli che altrimenti, avrebbero potuto essere aperti all'elemento femminile.

D'altro canto, sempre per il fatto di aver dovuto decidere in base agli ordinamenti vigenti, si è stati costretti ad ammettere le donne, in due casi in ruoli che comprendono alcune funzioni cui possono certo essere addette, ma alle quali meglio, per ora, sarebbe destinato l'elemento maschile.

Circa le diverse carriere, tenendo presenti le varie leggi, i regolamenti organici ed i ruoli ufficialmente pubblicati dai vari Ministeri, nonchè le risposte ad un apposito questionario rivolto ai Ministeri stessi, le disposizioni regolamentari riguardano, prima, alcuni impieghi supremi e direttivi, poi, alcuni tipi di ruoli e carriere che ammettono una risoluzione di massima uniforme, infine, i ruoli e le carriere speciali di ciascun Ministero. Da ultimo il regolamento si occupa degli impieghi degli Enti pubblici minori.

In quest'ordine si terrà brevemente parola delle disposizioni contenute negli articoli 2 a 4 del regolamento nei quali si è adottato anche l'ordine di precedenza fra i Ministeri stessi, anche perchè, in gradazione decrescente, corrisponde alla importanza delle funzioni politiche rispettive, che è uno dei criteri di esclusione delle donne dai loro impieghi.

Impieghi pubblici cui è connessa la dignità di grande ufficiale dello Stato. — La convenienza di considerare a parte questi impieghi è determinata da varie ragioni.

Innanzi tutto tale dignità, per la posizione che assume nelle gerarchie, è prova della eminente posizione direttiva dei funzionari e del carattere politico delle loro attribuzioni. Inoltre i grandi ufficiali dello Stato hanno, come tali, una situazione politica per le ingerenze che possono avere nell'ordinamento giuridico della famiglia Reale (art. 3 legge 2 luglio 1890, n. 6917).

In secondo luogo, col raggruppare, in tal modo, i principali impieghi pubblici non solo si comprendono impieghi non dello Stato, ma anche si adotta una formula che conferisce alla brevità del testo del regolamento.

Del resto gli impieghi che rientrano nell'accennata categoria e che risultano indicati nell'art. 4, cat. IV e VI, del R. decreto sulle precedenze 19 aprile 1868, n. 4349 (con le modificazioni introdotte con i RR. decreti 14 settembre 1888, n. 5880, 3 febbraio 1901, n. 30, 5 maggio e 15 dicembre 1910, nn. 292 e 903, 9 gennaio 1913, n. 39, 3 gennaio 1915, n. 15), hanno tutti carattere o politico o giurisdizionale o militare per la natura intrinseca delle loro funzioni.

Di tre di essi già fu fatto cenno, cioè del Primo segretario del Re per il Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e, nella eventualità

che si tratti di pubblici impiegati, del Ministro della R. Casa e del Prefetto di Palazzo.

È intuitiva, di fronte al testo dell'art. 7 della legge, la esclusione delle donne dagli impieghi di Primo presidente del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, delle Corti di cassazione, di capi delle relative Procure generali e degli alti Comandi dell'esercito e della marina; del resto, come si dirà, le donne sono escluse anche dai gradi inferiori delle rispettive carriere.

Sono pure grandi ufficiali dello Stato i ministri segretari di Stato e i sottosegretari di Stato, che hanno, da noi, caratteri di pubblici impiegati e donde, per ciò, dato lo spiccatissimo carattere politico delle funzioni, è d'uopo disporne la esclusione. Come pure è evidente la natura politica dell'ufficio degli incaricati di affari e ministri plenipotenziari con credenziali di ambasciatore e di governatori delle colonie.

Fra i grandi ufficiali dello Stato vi è anche l'avvocato generale erariale. Alle carriere dell'avvocatura erariale il regolamento consente che le donne sieno ammesse. Ma altrettanto non è da dirsi per il grado di avvocato generale erariale. Esso ha carattere politico perchè, trovandosi a capo di un ramo della pubblica amministrazione, deve discrezionalmente imprimervi l'indirizzo necessario alla tutela dei più gravi interessi giuridici dello Stato. Egli è anche il consulente nelle più delicate questioni giuridico-politiche che si presentano alla risoluzione del Governo.

Impieghi direttivi dello Stato. — Anche di questi conviene parlare a parte.

Essi hanno carattere politico, appunto perchè sono direttivi e per ciò implicano così una discrezionale potestà di provvedere alla determinazione dei fini statali e dei mezzi per raggiungerli, come una facoltà di comando ed imperio, anche con firma per il ministro, che è esercizio di diritti politici, a sensi dell'art. 7 della legge. Quindi ne va a parte dichiarata la esclusione delle donne, anche quando esse siano ammesse ai gradi inferiori delle relative carriere.

Nel caso, poi, che le donne sieno escluse pure dai gradi inferiori, è conveniente pronunciare separatamente la esclusione da quelli direttivi, perchè le nomine ad essi non cade necessariamente su impiegati di ruolo, ma può essere fatta per scelta di persone estranee e costituisce in qualche modo carriera separata (art. 6 legge sullo stato giuridico degli impiegati civili 22 novembre 1908, numero 693, art. 5 legge sulle carriere diplomatica e consolare 9 giugno 1907, n. 298).

Il tipo caratteristico dello impiego direttivo dello Stato è quello di direttore generale presso i vari Ministeri. Vi sono poi funzionari con grado equiparato a direttore generale. Ad essi si riferisce il citato art. 6 della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili. La equiparazione procede non solo e non tanto dalla analogia delle funzioni, quanto dalla equiparazione di stipendio e dalle disposizioni del regolamento sulle precedenze.

I gradi equiparati, quando involgono funzioni presso le amministrazioni centrali dello Stato, conservano anche il medesimo carattere politico per identità di funzioni. Ma vi sono equiparazioni con impieghi dell'Amministrazione centrale senza carattere direttivo, (per es.: sostituti avvocati generali erariali) o dell'Amministrazione locale senza carattere politico (per es.: gli avvocati erariali).

Per ciò l'art. 3 del regolamento stabilisce la esclusione delle donne dallo impiego di direttore generale presso qualunque Ministero e dagli impieghi con grado equiparato a direttore generale, purchè vi sia annessa la direzione di un servizio od ufficio presso l'Amministrazione centrale.

L'ufficio di ragioniere generale dello Stato è, a quanto risulta, ufficio centrale equiparato al grado di direttore generale, e vi è lo stesso motivo di esclusione che per gli altri. Siccome, però, le donne sono ammesse, in massima, alle carriere di ragioneria, è opportuno, per evitare dubbi, che la esclusione sia espressamente pronunciata.

Dato che la esclusione dai gradi equiparati a direttore generale è limitata agli uffici centrali, si rende necessario pronunciare pure espressamente la esclusione da quegli uffici locali, ancorchè equiparati, che hanno carattere politico, come i prefetti, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe. Lo stesso vale per il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, che, a parte la equiparazione a direttore generale (R. decreto 9 settembre 1909, n. 651), ha nel territorio della sua circoscrizione e in relazione alle materie delle acque e dei boschi, la quasi totalità delle attribuzioni del ministro dei lavori pubblici e dell'agricoltura (articoli 7 e 14 legge 5 maggio 1907, n. 122).

Esistono dei funzionari direttivi con grado superiore a direttore generale. Tali erano un tempo i segretari generali. Ora nell'Amministrazione centrale può ricordarsi l'amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (art. 1 legge 10 luglio 1910, n. 431, e ruolo organico del Ministero del tesoro) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, (tab. *A* alla legge 13 luglio 1910, n. 466).

Vi sono poi gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di prima classe (senza credenziali di ambasciatore, nel qual caso sono già contemplati nello schema di regolamento nella categoria dei grandi ufficiali dello Stato (art. 5 legge 9 giugno 1907, n. 298: vedi anche cat. VI, art. 1 R. decreto sulle precedenze), il vice avvocato generale erariale (tab. *A* alla legge 24 novembre 1913, n. 1303, cat. VI, art. 1 R. decreto sulle precedenza, modificato con R. decreto 3 gennaio 1915, n. 15), ecc.

Quando questi funzionari sono capi di servizio nell'Amministrazione centrale, la ragione giuridica di non nominarvi le donne è, *a fortiori*, quella data per i direttori generali. Per i ministri plenipotenziari di prima classe, il motivo della esclusione sta nell'ordine delle funzioni politiche loro commesse, che conduce alla esclusione delle donne da tutto il ruolo diplomatico e consolare. Ma trattandosi di uffici, cui possono nominarsi estranei al ruolo è opportuno menzionarli a parte nel regolamento. Per il vice avvocato generale erariale, il motivo della esclusione è analogo a quello stesso indicato per l'avvocato generale erariale e procede dalla organica sua funzione di sostituire l'avvocato generale. Di tutti questi uffici si occupa con formula sintetica un comma apposito dell'art. 3.

Il direttore generale delle ferrovie ha un ufficio direttivo, con attribuzioni politiche di facoltà discrezionali e di comando, tutt'affatto speciale. Il commissario generale dell'emigrazione sovraintende con facoltà non minori, alla politica della emigrazione nei rapporti interni ed esteri, e, giusta il R. decreto 30 giugno 1919, n. 1185, lo sostituisce organicamente il vice commissario generale. Questi impieghi, d'onde è giuridicamente imposto di escludere la donna, non sono equiparati espressamente, nè equiparati col criterio dello stipendio, agli altri dello Stato. Essi vengono perciò menzionati a parte.

Ruoli e carriere dei singoli Ministeri. — Per questi ruoli e carriere, ferma la suindicata esclusione dagli uffici direttivi, due criteri di massima ispirano le norme regolamentari.

Innanzi tutto si ammettono le donne in tutti i Ministeri alle carriere e ruoli delle categorie di ragioneria e di ordine e a quelli del personale subalterno, tanto nelle Amministrazioni centrali, quanto nelle Amministrazioni provinciali. A questo principio, per particolari ragioni, che saranno indicate nel luogo opportuno, si è dovuto fare eccezione, tuttavia, per le carriere di ragioneria del Ministero delle colonie, e le speciali carriere d'ordine o subalterne di uffici locali dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

In secondo luogo le donne sono escluse dai corpi armati contemplati nell'art. 164 del Codice di procedura penale. Le funzioni di polizia giudiziaria non hanno, da sole, carattere politico. Esse non implicano, quando sono limitate allo accertamento di determinati reati colla semplice facoltà di verbalizzare e denunciare i reati all'autorità giudiziaria, esercizio di caratteristici diritti o potestà politiche. Ma quando le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria si esplicano con una organizzazione armata, e la facoltà di uso della forza, esse implicano, sebbene in minor grado, valuta-

zioni discrezionali politiche circa gli scopi di ordine pubblico da raggiungere coercitivamente, caso per caso, o circa i mezzi da impiegare. Inoltre l'uso della forza armata è esercizio di una potestà specificamente politica.

Ministero dell'interno e uffici dipendenti. — Il Consiglio di Stato ha funzioni politiche nelle sue importanti attribuzioni consultive (art. 12 legge 17 agosto 1907, n. 638) e attribuzioni giurisdizionali nelle sue sezioni quarta e quinta. Le donne debbono perciò essere escluse dagli impieghi di presidente, consigliere, referendario, relatore, segretario generale e segretari di sezione, indicati nell'articolo 1 della legge 17 agosto 1907, n. 638. In quanto al personale di segreteria, preveduto nell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1907, n. 641, pure considerando che esso non ha normalmente che mansioni di ordine, si è dovuto tener presente che questo personale surroga, in caso di impedimento e di assenza, quello pure di segreteria, previsto dall'art. 1 della legge, e ha attribuzioni analoghe a quello inferiore delle cancellerie giudiziarie. Da ciò deriva la esclusione delle donne.

Gli impieghi della prima categoria dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno hanno carattere o politico o giurisdizionale (R. decreto 2 febbraio 1913, n. 641). Nel ruolo dell'Amministrazione provinciale i vice prefetti sostituiscono organicamente e necessariamente il prefetto, i consiglieri, se assegnati alle prefetture, fanno parte del Consiglio di prefettura, organo giurisdizionale in materia di conti, o sono destinati come sottoprefetti, con funzioni e poteri innegabilmente politici. Gli stessi funzionari di grado inferiore, i consiglieri aggiunti, possono avere le funzioni di consigliere (art. 1 legge 6 luglio 1911, n. 697). Anche nel ruolo dell'Amministrazione centrale la definizione che si tratta di attribuzioni politiche trovasi nell'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1913 citato, ed è del resto evidente che implichi potestà politica la trattazione di affari attinenti alle essenziali funzioni di conservazione dell'ordine e di tutela sulle Amministrazioni locali. Di qui la necessaria esclusione delle donne.

Uguale soluzione, per intuitive ragioni, si rende necessaria per il personale di pubblica sicurezza ora disciplinato dal R. decreto 14 agosto 1919, n. 1142, compresi gli impiegati, che hanno funzioni di polizia amministrativa (art. 29), gli agenti di investigazione, che costituiscono corpo armato in funzioni di polizia giudiziaria, e il corpo della R. guardia recentemente istituita.

Sarebbe opportuna l'ammissione delle donne in servizi non armati di P. S. relativi alla polizia dei costumi e alla vigilanza sui minorenni. Ma ciò non può farsi che con una riforma degli ordinamenti che distingua in ruoli separati le diverse mansioni.

Non vi è invece, in massima, ragione di esclusione dagli impieghi del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica, regolati col R. decreto 25 giugno 1914, n. 702. Si tratta di impieghi tecnici, o d'ordine, o subalterni. La esclusione è da pronunciarsi tuttavia, in detto ruolo, per gli impieghi di capo guardia e guardia di sanità marittima, che implicano esercizio armato di funzioni di polizia (articoli 81 e seguenti Regio decreto citato).

Per quanto riguarda il personale dipendente dalla Direzione generale delle carceri e dei riformatori nessuna incertezza vi è circa l'ammissibilità delle donne al personale di ragioneria e di basso servizio, a quello di ordine e tecnico dell'Amministrazione centrale (legge 8 giugno 1908, n. 304, legge 11 giugno 1914, n. 500, reg. 15 luglio 1909, n. 541).

Dovendo il regolamento attenersi esclusivamente ai criteri stabiliti dalla legge, non può escludere le donne nemmeno dal personale ispettivo e direttivo delle carceri e riformatori anche maschili (leggi e regolamenti citati), nonchè dal ruolo dei censori ed istitutori dei riformatori anche maschili (Regi decreti 24 marzo 1907, n. 227; 15 aprile 1909, n. 236, 18 gennaio 1912, n. 20, legge 11 giugno 1914, n. 503, tab. A), non potendosi ravvisare in tali uffici carattere politico giurisdizionale o militare. Considerazioni di opportunità rendono però necessario il voto che nei futuri ordinamenti, ferma restando l'ammissione delle donne alle funzioni ispettive di questi e dei riformatori femminili, sia invece stabilita la esclusione dalla direzione e ispezione delle carceri maschili e dagli uffici di direttore, censore ed istitutore dei riformatori maschili.

Analoghe osservazioni sono da farsi, per quanto di ragione, per il personale aggregato adibito alle carceri e riformatori maschili.

Devono invece le donne essere escluse dal corpo degli agenti di custodia delle carceri (R. decreto 24 marzo 1907, n. 130) nonchè dall'ufficio di custode delle carceri mandamentali (art. 9 cit., articoli 126 e 207 regolamento alla legge comunale e provinciale), trattandosi di servizio armato di polizia, anche giudiziaria. Rimane fermo, naturalmente, l'impiego delle suore e guardiane nelle carceri femminili.

Nessun dubbio per l'ammissibilità delle donne nel personale degli archivi di Stato.

Ministero delle colonie. — Nessun dubbio del pari sorge per l'ammissione delle donne al personale d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale ed agli uffici speciali (ufficio telegrafico e cifra, ufficio cartografico, bibliotecario, ecc. Vedi tab. *C* e *D* del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 29).

Rimane fermo, naturalmente, il ruolo del personale femminile degli uffici di copia (tab. *E*, regio decreto citato).

Il personale amministrativo e di ragioneria (tab. *A* e *B*, R. decreto cit.) deve prestare obbligatoriamente servizio in colonia, dal grado di volontario a quello di segretario o ragioniere di prima classe; nei gradi ulteriori il servizio in colonia è facoltativo (art. 8 R. decreto cit.). A parte anche il carattere politico del servizio presso il Ministero, certo è politico, e implica l'esercizio delle relative potestà e diritti, quello in colonia, specie in confronto delle popolazioni indigene. Perciò le donne debbono essere escluse dal ruolo del personale delle categorie amministrative e di ragioneria di questo Ministero.

Esistono due ruoli organici speciali approvati con RR. decreti 4 luglio 1910, n. 562 (art. 29 e seg.) e 10 decembre 1914, n. 1510 (articolo 1 e seg.) rispettivamente per la Somalia e l'Eritrea. La esclusione delle donne da essi è intuitiva. Sonchè la legge sulla capacità giuridica della donna non sia estesa in colonia, trattandosi di ruoli disciplinati da leggi e regolamenti metropolitani che concernono impieghi dello Stato e alle cui nomine si provvede per decreto Reale, nel regolamento doveva pronunciarsi l'esclusione.

Ministero degli affari esteri. — Sono ammissibili le donne alle carriere centrali di ragioneria, d'ordine e del personale subalterno; e nessuno dei legittimi motivi di esclusione esiste per i posti speciali di direttore dell'archivio storico, bibliotecario e direttore delle tipografie. Sono questi uffici tecnici e l'obbligo del segreto che può esservi inerente non li converte in politici, nè è diverso dall'obbligo del segreto che incombe a molte altre carriere a cui le donne sono capaci.

Si riconosce politico, invece, sia per il carattere direttivo, sia per la connessione fra la politica estera e l'indirizzo da darsi alle scuole italiane all'estero, l'ufficio speciale di direttore centrale di dette scuole presso il Ministero. Per il personale delle scuole stesse, se si tratta di quello elementari, vi sono già ammesse le donne: se si tratta di quello secondarie, si provvede per incarico fra gli insegnanti delle scuole medie del Regno e vale quindi, salva la facoltà di scelta nel conferire l'incarico, l'ammissibilità delle donne che è, in proposito dei ruoli degli insegnanti medi, più oltre dichiarata.

La esclusione delle donne dagli uffici del ruolo diplomatico e consolare per il carattere politico delle relative attribuzioni non può essere oggetto di dubbio.

L'esclusione ha effetto anche per il personale dell'Amministrazione centrale che non ha ruolo proprio, ed in cui prestano a turno servizio i funzionari diplomatici e consolari. (Legge 9 giugno 1907, n. 298, e 18 luglio 1911, n. 762).

Altrettanto è da dirsi per quanto concerne il ruolo degli interpreti, che, secondo il regolamento 18 settembre 1862, n. 1064,

esistono soltanto nei paesi di oriente; essi equivalgono ai cosiddetti dragomanni, come pure li chiama il menzionato decreto: sono equiparati ai funzionari diplomatici e consolari, vestendone l'uniforme: hanno gli stessi rapporti che i detti funzionari colle autorità locali: debbono accompagnarli alle udienze col prestigio del grado e della uniforme: possono avere patente di console, vice-console, ecc. (art. 11), e quattro su venti reggevano nel 1914 i consolati.

Nel Commissariato dell'emigrazione nessuna esclusione, per le categorie di ragioneria e di ordine. Resta ferma, invece, la esclusione per i gradi di commissario generale e vice commissario generale.

In quanto poi al ruolo degli ispettori di emigrazione, questi prestano servizio o all'interno o all'estero; e, fino al decreto-legge 30 giugno 1919, n. 1185, costituivano, rispettivamente, due ruoli distinti.

Col citato decreto il ruolo è unico e i funzionari di esso possono essere chiamati allo esercizio del loro ufficio tanto all'interno che all'estero. Quando servono all'interno hanno attribuzioni giurisdizionali per le controversie sul contratto di arruolamento degli emigranti e su altri contratti accessori fino al valore di L. 250 (art. 4 legge 2 agosto 1913, n. 1075). Quando servono all'estero le consuetudini internazionali hanno imposto di dar loro la stessa posizione dei funzionari diplomatici e precisamente quella propria degli addetti militari; essi trattano con i Governi esteri le questioni inerenti alla emigrazione. Per l'inscindibilità attuale del ruolo, per l'ufficio giurisdizionale che questi funzionari possono essere sempre chiamati a prestare all'interno e per il carattere diplomatico-politico che assumono all'estero, è necessario stabilire la esclusione delle donne.

I segretari e primi segretari hanno funzioni amministrative; onde non è il caso di esclusione. Altrettanto è da dire per i commissari. Siccome, allo stato attuale degli ordinamenti, per i posti di ispettore si provvede o per promozione dei segretari o per concorso pubblico (art. 10 Regio decreto 6 marzo 1910, n. 849) e i posti di commissario, del pari, si coprono o per promozione degli ispettori o per pubblico concorso (art. 9 Regio decreto citato), ciascuno di questi gradi viene a costituire in certo modo un ruolo a parte e non vi è sconcordanza se le donne, ammissibili ad alcuni di essi, non lo sono ad altri. Ne avverrà soltanto che le donne, ammesse agli uffici di segretario, non potranno conseguire, per ora, promozione a ispettore: e che non potranno pervenire al posto di commissario se non attraverso un pubblico concorso, a cui debbono essere ammesse.

Ministero del tesoro. — La Corte dei conti ha le ben note costituzionali e politiche attribuzioni di sindacato sulla legittimità dei decreti Reali e sulla conformità al bilancio delle spese ed entrate nonchè le attribuzioni giurisdizionali in materia di conti e pensioni. Per ciò le donne non possono essere ammesse ai posti della magistratura di detta Corte, quali sono definiti dall'art. 1 della legge 14 agosto 1862, n. 800, modificata con legge 9 luglio 1905, n. 361. (Presidente, consiglieri, procuratore generale, segretario generale e referendari).

Nessun motivo di esclusione vi è invece per i posti delle carriere d'ordine e del personale subalterno.

La carriera di concetto della Corte medesima è disciplinata dall'art. 5 della legge 23 giugno 1913, n. 664, e dal regolamento interno della Corte 2 luglio 1913 (pubbl. nel n. 142 della *Gazzetta ufficiale* 1913). È da notare che gli impiegati della carriera di concetto, alternativamente con i referendari, possono essere posti a capo di uffici interni od esterni di riscontro (art. 9 comma 1 e 10, del reg. cit.), che un direttore superiore sostituisce il segretario generale (art. 15), che un impiegato dello stesso ruolo è segretario delle sezioni (art. cit.), che due direttori superiori sono segretari delle sezioni II e IV, che vi è sostituzione degli immediatamente inferiori in grado per le dette funzioni (art. cit.), che gli uffici di riscontro corrispondono direttamente con i Ministeri per i rilievi da farsi sugli atti da registrare (art. 27). Ciò premesso, deve ritenersi che i funzionari delle carriere di concetto cooperino organicamente all'esercizio delle potestà politiche e giurisdizionali della Corte; donde la esclusione delle donne.

Ferme, nel ruolo della R. avvocatura erariale, le esclusioni pronunciate per i due uffici direttivi, l'ammissibilità delle donne alla professione libera dell'avvocatura e la considerazione che le attribuzioni degli avvocati e procuratori erariali non sono diverse da quelle della professione libera, renderebbero ingiustificate altre esclusioni.

Nè diversa soluzione può adottarsi per le altre carriere e ruoli centrali e provinciali (ragioneria delle Intendenze, Delegazioni del tesoro, R. zecca, Officina carte e valori, Scuola dell'arte della medaglia) dipendenti dal Ministero del tesoro, eccezione fatta per il ruolo degli ispettori e vice ispettori per la vigilanza sugli uffici di emissione (legge 27 gennaio 1911, n. 10). I funzionari di questo ruolo, giusta gli art. 108 e seg. della legge sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 104, non solo hanno attribuzioni attinenti alla politica della circolazione cartacea e quindi, a tutto il credito nazionale, ma possono perfino sospendere l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee della Banca d'Italia e dei Consigli generali e centrali di amministrazione del Banco di Napoli e di Sicilia, il che è eminente esercizio di potestà politica. La donna deve quindi escludersi dal detto ruolo.

Ministero delle finanze. — Salve le eccezioni infraindicate, non si ravvisa legittimo motivo di esclusione per le carriere e ruoli di questo Ministero, tanto centrali, quanto provinciali (intendenze, dogane e imposte dirette, catasto, registro, bollo e tasse, imposte dirette, monopoli industriali, ecc.). Le attribuzioni di decisione su ricorsi amministrativi in materia di imposte e tasse, che sono deferite ad alcuno di questi uffici, non hanno carattere giurisdizionale.

La esclusione delle donne è invece disposta per il corpo degli agenti di custodia dei canali di irrigazione a forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato (R. decreto 29 novembre 1906, n. 739) e per gli agenti di custodia dei tratturi di Puglia (R. decreto 5 gennaio 1911, n. 196), che sono corpi armati con funzioni di polizia giudiziaria, nonchè per il corpo della R. guardia di finanza, che fa parte della forza per la difesa militare dello Stato.

Ministero della giustizia e degli affari di culto. — La esclusione delle donne a senso della legge deve stabilirsi dagli impieghi dell'ordine giudiziario (art. 6 legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626). Nessun dubbio in proposito per quanto riguarda gli impieghi della magistratura giudicante e requirente. Meno sicura può apparire la soluzione per quanto concerne il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Ma poichè la funzione di cancelliere implica, presso i tribunali, intrinseche attribuzioni giurisdizionali nella esecuzione (bandi immobiliari, articoli 669 681, 689 Codice procedura civile; note, spese, graduazioni, art. 714, ecc.) ed è inscindibile dalla funzione del giudice e integratrice della giurisdizione, e poichè, per definizione testuale della legge (art. 6 cit. non modificato dalle leggi 18 luglio 1907, n. 512 e 13 luglio 1911, n. 720), i cancellieri fanno pur essi parte dell'ordine giudiziario, è da stabilire la esclusione delle donne anche da questo ruolo.

Gli ufficiali giudiziari, funzionari addetti all'ordine giudiziario (art. 6 cit., art. 1 legge 19 marzo 1911, n. 201), hanno nettissime funzioni giurisdizionali nella esecuzione, specie mobiliare, e quindi, a senso di legge, le donne non possono ritenersi giuridicamente capaci a tale ufficio.

In coerenza a questi principî il comma 12 dell'art. 4 dispone le suddette esclusioni, le quali non riguardano le funzioni di cancelliere e di messo presso i giudici conciliatori, non appartenendo le funzioni stesse all'ordine giudiziario, come emerge dal raffronto dell'art. 6 con l'art. 32 della legge 6 dicembre 1865 citato e con l'art. 3 della legge 28 luglio 1895, n. 455.

Le attribuzioni della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia e della dipendente Di-

rezione generale del Fondo per il culto non possono dirsi essenzialmente politiche, salvo che per alcune parti che concernono le grazie e la polizia dei culti. Non si è quindi ritenuto di pronunciare la esclusione delle donne, le quali tuttavia, coi vigenti ordinamenti, non potrebbero esservi ammesse se non in numero molto limitato e solo nel ruolo del Fondo per il culto. Infatti, giusta gli articoli 6 e 7 del regolamento 20 maggio 1912, n. 532, l'ammissione nella carriera amministrativa del Ministero avviene per concorso fra gli uditori o giudici aggiunti di 2ª categoria, e l'ammissione nella stessa carriera della Direzione generale del Fondo per il culto avviene per concorso tra gli stessi magistrati o tra i segretari di 4ª classe nelle Intendenze di finanza. Per ciò le donne possono pervenire nei ruoli del Fondo per il culto soltanto in quanto sono ammissibili alla carriera delle Intendenze di finanza.

Hanno poi carattere strettamente politico le attribuzioni fondamentali di polizia ecclesiastica, specie sul sequestro delle temporalità, della carriera amministrativa degli Economati dei benefici vacanti (legge 13 aprile 1911, n. 329). Ciò vale anche per i posti di subeconomo, che sono considerati nel regolamento benchè retribuiti ad aggio e non partecipanti ad alcun effetto al carattere degli altri impieghi dello Stato. Si dichiara per questi uffici e posti la esclusione della donna.

Ministeri della guerra e della marina. — Essendosi ritenuto che la formula relativa agli impieghi pubblici che « attengono alla difesa militare dello Stato » debba essere intesa nel senso di escludere le donne soltanto da quegli impieghi che hanno in tale difesa una attinenza diretta, l'elemento femminile è ammissibile agli impieghi delle categorie di ragioneria, di ordine presso le Amministrazioni centrali dei due Ministeri, nonchè ai posti del personale subalterno delle medesime Amministrazioni centrali.

Deve invece farsi luogo alla esclusione, non solo da ogni arma o corpo militare del R. esercito o della R. marina, ma da tutti i ruoli dei personali civili dipendenti da detti Ministeri che non sieno quelli suindicati. L'attinenza diretta alla difesa militare dello Stato si manifesta, infatti, non solo, come è evidente, nelle attribuzioni della carriera amministrativa centrale, ma anche in quelle dei vari personali speciali locali della guerra e dipartimentali della marina, sia per l'immediato contatto che essi, anche nelle attribuzioni più modeste di archivio, di custodia, di magazzino, ecc., hanno in pace colle truppe, sia perchè essi debbono potere in ogni momento essere, in guerra, assimilati in grado, mobilitati, ecc.

Ministero della istruzione pubblica. — A proposito dei ruoli di questo Ministero, deve ritenersi che all'ammissione delle donne all'ufficio del provveditore agli studi non possano far ostacolo le attribuzioni per i ricorsi al Consiglio provinciale scolastico che egli, di ufficio, presiede, giacchè esse sono di carattere amministrativo e non giurisdizionale.

Ragioni di opportunità indurrebbero ad escludere la donna dall'ufficio di direttore, censore od istitutore dei convitti maschili; ma poichè tali impieghi non rientrano nelle eccezioni stabilite dalla legge il regolamento doveva riconoscerne l'ammissibilità. Conviene però che in futuri ordinamenti sia riesaminata la questione nei riguardi dei direttori e che il compito delle donne negli uffici di censore ed istitutore venga limitato alla vigilanza dei convittori di età inferiore ai dodici anni.

Nessuna ragione di esclusione è stata ravvisata per altri impieghi dei ruoli centrali e provinciali del Ministero suindicato, a diversi dei quali (come per es. per gli ispettori scolastici, cattedre universitarie, ruoli di insegnanti secondari, posti nell'insegnamento elementare) le donne sono incondizionatamente o limitatamente ammesse.

Ministero dei lavori pubblici. — Ferma la esclusione per gli uffici direttivi, non si ravvisa alcuna ragione di altre esclusioni delle donne dai ruoli delle carriere centrali e provinciali di questo Ministero.

Ministero dei trasporti. — Anche per il personale di questo Ministero e delle dipendenti aziende delle ferrovie dello Stato, non vi è luogo ad esclusioni eccezione fatta per gli impieghi del personale viaggiante per i quali occorre la patente di capitano o di padrone di nave, giusta quanto è stato stabilito in generale.

Ministero di agricoltura. — Non è stata constatata alcuna ragione di esclusione per il personale centrale e provinciale dei diversi ruoli di questo Ministero eccetto che per gli impieghi del corpo degli agenti giurati dell'Agro romano e per quelli del corpo Reale delle foreste.

Il corpo degli agenti giurati dell'Agro romano (R. D. 10 giugno 1912, n. 607) è corpo armato con funzioni di polizia giudiziaria. Del Corpo reale forestale fa parte il personale di custodia (guardie forestali, art. 7 legge 2 giugno 1910, n. 227, art. 73 R. D. 2 giugno 1910, n. 188) e il personale tecnico (ispettori e sotto ispettori forestali, ecc., art. 7 legge citata, art. 60-72 reg. cit.). Per il primo la ragione di esclusione sta nelle sue attribuzioni armate di polizia. Il personale tecnico in genere, partecipa dello stesso carattere, in quanto comanda gli agenti di custodia (art. 7 legge citata, art. 73 reg. citato). Inoltre detto personale ha funzioni giurisdizionali organicamente inscindibili dal grado di ispettore, quando i funzionari di tal grado sieno, come sempre possono, essere proposti a un ripartimento forestale (art. 65 lett. D reg. cit.).

Infatti l'ispettore è di diritto ed obbligatoriamente membro del Comitato provinciale forestale, le cui attribuzioni sono indiscutibilmente giurisdizionali (art. 5 e 10 della legge 20 giugno 1877, n. 3917). Vi è dunque per la esclusione delle donne da detto corpo una duplice ragione, a senso di legge.

Ministero dell'industria, commercio e lavoro. — Non vi è motivo di esclusione per alcuna delle carriere di questo Ministero.

L'ufficio di delegato commerciale all'estero, sul carattere politico delle cui attribuzioni potrebbe essere dubbio, data la loro parificazione agli addetti militari (art. 3 R. decreto 21 dicembre 1905, numero 658), costituisce un incarico e non un impiego (art. 1 e seguente R. decreto citato).

Ministero delle poste e telegrafi. — Nessun motivo di esclusione si ravvisa per qualsiasi dei ruoli di questo Ministero.

Ministero delle terre liberate. — Non ha personale proprio provvedendo ai servizi con personale di altri Ministeri.

Istituti ed Enti pubblici. — Esaminate in generale le carriere, ruoli ed impieghi di questi Enti (provincie, comuni, istituzioni di beneficenza, consorzi intercomunali, stradali, idraulici, di bonifica, consigli ed archivi notarili, consigli professionali, ecc.), in massima non si ravvisano motivi di esclusione. Anche all'impiego di segretario comunale devono ritenersi ammissibili le donne. L'esercizio delle funzioni di cancelliere del conciliatore che vi è organicamente connesso (art. 3 legge 28 luglio 1905, n. 455) non solo non ha in sè carattere giurisdizionale, non implicando ingerenze dirette nemmeno nella esecuzione, ma non è enumerato fra gli uffici inclusi, *ope legis*, nell'ordinamento giudiziario, come risulta dal raffronto fra l'art. 6 e l'art. 32 della legge sull'ordinamento giudiziario, e come fu già avvertito.

Le attribuzioni di pubblico ministero presso le preture e quelle di ufficiale dello stato civile, sono incarichi eventuali del segretario comunale che possono sempre non essergli commessi se la persona sia giuridicamente incapace di esercitarli.

È parso invece di dover disporre la esclusione delle donne:

a) dall'impiego di primo ufficiale del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano per le ragioni già indicate;

b) dall'impiego di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che, mentre è impiego di Ente autonomo pubblico (come risulta dall'art. 1 della legge 4 aprile 1912, n. 305) ha funzioni politiche per l'influenza che ha sull'indirizzo della delicatissima politica delle assicurazioni;

c) dall'impiego di direttore dei Banchi di Napoli e di Sicilia, perchè, mentre per comune consenso e costante giurisprudenza i due Enti hanno carattere pubblico, le suindicate cariche influiscono sull'indirizzo discrezionale della politica della circolazione monetaria e del credito;

d) dalla carica di presidente del Consorzio portuale di Genova e da qualsiasi altro Ente analogo, in quanto, come in Genova, la carica stessa rappresenta impiego retribuito e tecnico, perchè si tratta di funzione direttiva di un Ente pubblico che ha pienezza di poteri discrezionali di regolamentazione, di comando, di polizia. Questi poteri in parte spettano anche all'ufficio di presidenti e importano esercizio di potestà e diritti pubblici in tutti i rami connessi col servizio dei porti.

Infine, secondo i principî generali, è stabilita la esclusione della donna da qualsiasi corpo armato alla dipendenza di qualunque Ente pubblico, che abbia funzioni di polizia e poteri di esecuzione di ordini dell'impiego immediato della forza a senso dell'art 164 del Codice di procedura penale. La esclusione concerne principalmente i corpi delle guardie municipali, delle guardie campestri, ecc.

***

Questi sono i concetti che informano le disposizioni del regolamento che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà.

Il numero 39 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, in esecuzione dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Art. 1.

Le donne sono escluse dalle professioni di capitano e padrone di nave a senso dell'art. 18, lett. *A*, del Codice della marina mercantile, e non possono essere inscritte con tale qualifica nelle matricole della gente di mare.

Art. 2.

Le donne sono escluse da quegli impieghi pubblici ai quali è annessa la dignità di grande ufficiale dello Stato.

Art. 3.

Le donne sono escluse dai seguenti pubblici impieghi dello Stato:

1° di grado superiore a direttore generale;

2° di grado di direttore generale presso qualunque Ministero, oppure di grado equiparato a direttore generale, purchè vi sia annessa la direzione di un servizio od ufficio presso l'Amministrazione centrale;

3° di ragioniere generale dello Stato;

4° di prefetto;

5° di ministro plenipotenziario di 2ª classe e di console generale di 1ª classe;

6° di presidente del Magistrato delle acque nelle Provincie venete e di Mantova.

Sono inoltre escluse dall'impiego:

1° di direttore generale delle ferrovie;

2° di commissario generale e vice commissario generale dell'emigrazione.

Art. 4.

Le donne sono escluse dagli impieghi appartenenti alle seguenti categorie, ruoli e carriere dello Stato:

1° del Consiglio di Stato, compresi quelli del personale di segreteria;

2° della magistratura e della carriera di concetto della Corte dei conti;

3° dell'ordine giudiziario, compresi gli impieghi di cancelleria e segreteria presso le preture, i tribunali e le Corti, nonchè le funzioni di ufficiale giudiziario presso le medesime magistrature;

4° della prima categoria dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno;

5° del personale di pubblica sicurezza compresi gli impiegati, di agente investigatore e quelli del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;

6° di capo guardia e guardia di sanità marittima nel personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica;

7° del corpo degli agenti di custodia delle carceri e dall'impiego di custode delle carceri mandamentali;

8° del personale amministrativo e di ragioneria del Ministero delle colonie e dagli impieghi dei ruoli organici speciali, approvati con decreti Reali, della Colonia eritrea e della Somalia italiana;

9° del ruolo diplomatico, consolare (e degli interpreti), nonchè del posto speciale di direttore centrale delle scuole all'estero presso il Ministero degli affari esteri;

10° di ispettori dell'emigrazione, alle dipendenze del Commissariato dell'emigrazione;

11° del ruolo degli ispettori e vice ispettori per la vigilanza degli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli;

12° del corpo della R. guardia di finanza, del corpo degli agenti di custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato; del corpo degli agenti di custodia dei Regi tratturi di Puglia;

13° della carriera amministrativa degli Economati dei benefici vacanti, compresi i posti di subeconomo;

14° delle armi e corpi militari del R. esercito e della R. marina e di ogni carriera o ruolo dei personali civili comunque dipendenti dal Ministero della guerra e da quello della marina, ad eccezione degli impieghi delle categorie di ragioneria, d'ordine o del personale subalterno presso l'Amministrazione centrale di entrambi;

15° dei ruoli del personale navigante delle ferrovie dello Stato, quando sia titolo di ammissione la patente di capitano o di padrone di nave;

16° del Corpo reale forestale e del Corpo degli agenti giurati per la sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano;

Art. 5.

Le donne sono escluse dai seguenti pubblici impieghi di Istituti o Enti pubblici:

1° di Primo uffiziale del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e di Vicecancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

2° di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

3° di direttore generale dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

4° di presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova e di qualsiasi altro Ente con analoghe attribuzioni;

5° dei corpi armati, contemplati nell'art. 164 del Codice di procedura penale e dipendenti da Comuni, Provincie o da qualunque altro istituto od Ente pubblico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a* S. M. il Re, *in udienza del 22 gennaio 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 30.000 occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

Le disponibilità di fondi stanziati nel bilancio dell'interno, al capitolo n. 2, per i lavori di copiatura a cottimo, non consentono di fronteggiare la maggiore spesa che si è manifestata necessaria.

Per provvedere agli urgenti bisogni del servizio, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 38 del testo unico di legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare l'occorrente somma di L. 30.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Lo schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza a dar effetto al prelevamento.

Il numero 79 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 751 978,83 rimane disponibile la somma di L. 248.021,17;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziaro 1919-1920, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30 000), da portarsi in aumento allo stanziamento del capitolo n 2: « Spese per la copiatura a cottimo », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 91 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, numero 669;

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2460;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di segretario, di ragioniere e quattro quinti dei posti di applicato nel ruolo per la carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, che risultano vacanti alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno conferiti agli avventizi in servizio continuativo presso il Ministero stesso da non meno di un anno, che abbiano oltre i titoli di studio ed i requisiti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato ed alla corrispondente carriera, anche quelli di idoneità, diligenza e buona condotta.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, ed i feriti in combattimento, gli orfani di guerra, gli insigniti di medaglie al valore o di altra attestazione speciale di merito di guerra. In mancanza di tali titoli avrà la precedenza il meglio qualificato ed a parità di qualifica, il più anziano per servizio.

L'altro quinto dei posti di applicato come sopra vacanti, sarà conferito agli avventizi in servizio continuativo da non meno di due anni, i quali abbiano dato prova di diligenza e buona condotta e dimostrino l'idoneità ai servizi di archivio e di ordine in genere.

Art. 2.

Dell'esame dei titoli degli aspiranti ai posti, di cui al precedente articolo, e della formazione della graduatoria, è incaricata una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato e composta dai direttori generali del Segretariato generale, della marina mercantile, dell'esercizio navigazione, della ricostituzione del naviglio e dal capo divisione del Segretariato generale che avrà anche le funzioni di segretario.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto l'art. 2 del Regio decreto 27 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

Art. 1.

È provvisoriamente istituita con sede a Trento una procura di finanza, cui sono attribuite per il territorio di giurisdizione della sezione di Corte di appello di Trento, le competenze stabilite nel-

l'ordinanza 9 marzo 1898 B. L. I., n. 41, nonchè quelle indicate nell'art. 1 dell'ordinanza 21 aprile 1919, del Comando supremo del Regio esercito.

Alla Procura di finanza di Trento, saranno addetti non oltre cinque funzionari della categoria degli avvocati.

Art. 2.

L'art. 2 dell'Ordinanza 21 aprile 1919 del Comando supremo del R. esercito, è abrogato.

Art. 3.

Con decreto del commissario generale civile sarà stabilito il giorno da cui la Procura di finanza istituita a norma dell'art. 1, inizierà il suo funzionamento.

Trento, 3 febbraio 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.21	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.33	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 29). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	91114	500 —	*Caiera* Celeste fu Michele, moglie di Di Paolo Michele, domic. in Atina (Caserta)	*Caira* ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 448 — Data della ricevuta: 20 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Ferri Agostino fu Bruno (pos. n. 687784) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 500 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 6 febbraio 1920, in Dergano, provincia di Milano, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 2 febbraio 1918:

Dirette.

Calandra Cherso - Capizzi, soldato, L. 630 — Monti Leone - Savigno, id. L. 755 — Baioni Umberto - Milano, id., L. 1008 — Cenoni Carlo - Bologna, id., L. 612 — Mei Silvio - Mandella, id., L. 612 — Faganello Bortolo - Monfumo, id., L. 630 — Laudonia Carmine - Avellino, caporale, L. 1008 — Oliverio Francesco - S. Eufemia, caporalmaggiore, L. 840 — Pedrizzi Augusto - Forlì, caporale, L. 840 — Moritta Giuseppe - Castel Biagio, soldato, L. 1008 — Raino Giuseppe - Volturara, id. L. 612 — Paglini Ernesto - Ferrara, id., L. 630 — Bal strazzi Guido - Modena, id., L. 378 — Fabri Francesco - Roma, tenente di complem., L. 2916 — Melocchi Amleto - Bergamo, caporale, L. 1344 — Addia Antonio - Luras, soldato, L. 1008 — Lo Vetro Carmelo - Tunisi, id., L. 1008 — Zanicheli Attilio - Argelato, caporale. L. 504 — Lucchetti Carlo - Rivolta d'Adda, soldato, L. 1008 — Leone Stefano - Oviglio, id., L. 612 — Formentini Giuseppe - S. Elpidio, id., L. 612 — Turco Cesario - Trincase id., L. 630 — Gamba Gabriele - Zandobbio, id., L. 612 — Spada Edoardo - Savignano, id., L. 630 — D'Alessandro Rocco - Ari, id., L. 630 — Fusco Salvatore - Napoli, id.. L. 378 — Valente Emilio - Torino, caporale, L. 504 — Venturelli Eligio - Montefestino, soldato, L. 630 — Iannuzzi Giuseppe - Fuscaldo Marina, sottotenente, L. 2484 — Soian Pietro - Cordenons, soldato, L. 612 — Sarti Giovanni -

Castelmaggiore, id., L. 612 — Targioni Medeo - Firenze, L. 504 — Manfre Enrico - Gioiosa, id., L. 612 — Dellafiore Guglielmo - Rovescata, id., L. 612 — Galli Antonio - Sestola, caporale, L. 1344 — Cesari Celeste - Ghignolo Po, soldato, L. 378 — Agus Carlo - Milano, capitano, L. 3000 — Lana Battista - Castel S, Pietro, soldato, L. 612 — Pulcino Filippo - Pampisi, id., L. 1008 — La Rocca Leopoldo - Paludi. id., L. 756 — Cicatiello Giovanni - Napoli, id., L. 1260 — Cicatiello Giovanni - Napoli, id., L. 150 — Denicola Lorenzo - Cellio, id., L. 1008 — Stefanelli Ottavio - Mazzà e Cozzile, id., L. 1008 — Guidolin Giulio - Castel del Godego, id., L. 1008 — Gastaldi Luigi - Toirano id., L. 612 — De Pompeo Giuseppe - Orsogno, id., L. 378 — Cucchi Luigi Pizzale, id., L. 1008 — Tomei Nazzareno - Maiolo, id., L. 1008 — Barbieri Sante - Londa, id., L. 630 — Elmi Olinto - Montelupo, id., L. 612 — Pregno G. Battista - Isola d'Asti, id., L. 1008 — Priano Domenico - Allice Belcolle, id., L. 1008 — Canciato Ugo - Venezia, tenente, L. 2916 — Alborghetti Battista - Cianezzo soldato. L. 630 — Felaco Domenico - Calnezzano, soldato, L. 612 — Lamberti Sperindio - Marminolo, id., L. 1008 — Redomante Antonio - Langosco, caporale, L. 840 — Natali Sestilio - Pistoia caporalmaggiore, L. 840 — Ercoli Faustino - Bienno, soldato, L. 630 — Mazzoleni Salvatore - Cotta Imagna, id., L. 1008 — Paoli Pietro - Pontedera, caporale, L. 1680 — Bellini Francesco - Mesola, soldato L. 612

Dal Piero Edmondo, soldato, L. 1008 — Mazzali Aldo, id., L. 1008 — Buratti Angelo, id., L. 756 — Ghiardi Giovanni, id., L. 945 — Ranzino Michele, id., L. 1008 — Satti Augusto, id., L. 612 — Turri Guerino, id., L. 630 — Bianchi Dante, id., L. 612 — Vitale Raffaele, caporalmaggiore, L. 1680 — Vitale Raffaele, id., L. 150 — Maso Paolo, soldato, L. 378 — Petrucciani Giulio, id., L. 100 Stacchero Gio Batta, id., L. 630 — Ceriani Luigi, caporale, L. 720 — Della Torre Pietro, soldato, L. 612 — Fontana Domenico, id., L. 756 — Paoluzzi Nicolò, id., L. 612 — Montano Giuseppe, id., L. 1008 — Burdino Giovanni, id., L. 612 — Bianco Pietro, caporale L. 1344 — Fabbroni Ausilio, sergente, L. 1120 — Tinelli Mario, soldato, L. 612 — Vuillermin Giuseppe, id., L. 1008 — Crieco Felice, id., L. 612 — Caprino Cesino, id., L. 882 — Orriù Giuseppe, id., L. 945 — Confiello Giovanni, id., L. 630 — Sangalli Rocco, caporale, L. 720 — Treccani Lorenzo, soldato, L. 1008 Clari Bernardino, sergente, L. 1792 — Gai Enrico, soldato, L. 612 — Primazzi Angelo, id., L. 630 — Tabacchi Enrico, id., L. 630 Benini Vittorio, id., L. 612 — Esposito Michele, id., L. 882 — Forni Giuseppe, caporale, L. 720 — Gianni Giuseppe, soldato, L. 882 — Mancini Vincenzo, id., L. 1008 - Mascia Pasquale, id., L. 630.

Vergara Vincenzo, soldato, id., L. 882 — Carraro Giovanni, id., L. 612 — Sedran Eugenio, sergente, L. 1120 — Fazion Ernesto, soldato, L. 1008 — Giacomini Cesare, id., L. 630 — Gili Giovanni, id., L. 612 — Pivetti Giovanni, id., L. 1008 — Stanzani Attilio, id., L. 882 — Magni Savino, id., L. 1008 — Poggini Giuseppe, id., L. 612 — Carollo Alessio, id., L. 612 — Guadagnini Antonio, id., L. 630 — Vesco Carlo, id., L. 630 — Torrero Tommaso, id., L. 612 — Dagrada Enrico, id., L. 1008 — Angiois Antonio, id., L. 612 — Badalucco Giuseppe, id., L. 630 — Barilari Luigi, id., L. 756 — Bocchi Alfredo, caporale, L. 840 — Massaro Vincenzo, soldato, L. 1260 — Dolfi Donatello, id., L. 1008 — Gariboldi Giuseppe, sergente, L. 1120 — Magri Pietro, soldato, L. 612 — Martinelli Giovanni, id., L. 630 — Mocci Salvatore, id., L. 630 — Renagliati Angelo, id., L. 630 — Maietti Luigi, id., L. 630 — Locoche Sinibaldo, caporale, L. 840 — Paolicchi Antonio, soldato, L. 612 — Cavalli Ettore, id., L. 612 — Malevolti Ulderigo, id., L. 612 — Miniaci Giovanni, id., L. 378 — Rubini Amilcare, id., L. 630.

Tosetto Benvenuto, id., L, 612 — Lamanno Giuseppe, id., L. 630 — Vicenzini Luigi, id., L. 1008 — Santini Giuseppe, id., L. 756 — Tomasino Giuseppe, id., L. 630 — Bassi Angelo, id., L. 630 — Carpentieri Giovanni, caporalmaggiore, L. 1176 — Pellegrini Paolo, soldato, L. 756 — Farinazzo Primo, id., L. 1008 — Repetto Fiorino, caporale, L. 1344 — Panzeri Giovanni, soldato, L. 756 — Quarato Vito, id., L. 882 — Mauro Pasquale, id., L. 378 — Fietta Giovanni, id., L. 504 — Monterastelli Domenico, id., L. 1008 — Morotti Vittorio, id., L. 612 — Passarello Giovanni, id., L. 1008 — Vallorco Giuseppe, id., L. 612 — Simoni Luigi, id., L. 945 — Barbieri Giuliano, id., L. 612 — Pesano Sebastiano, id., L. 1008 — De Antoni Oreste, id., L. 1008 — Pasqualetto Luigi, caporale, L. 1344 — Colletto Francesco, soldato, L. 612 — Calonaci Eligio, id., 756 — Banchiero Remo, caporalmaggiore, L. 1008 — Bassi Cesare, caporale, L. 1344 — Besana Rino, soldato, L. 630 D'Urnano Camillo, id., L. 630 — Gori Pietro, id., L. 1008 — Francescut Vittorio, caporale, L. 1260 — Gubbi Raffaele, soldato, L. 882.

Marchisio Sebastiano, soldato, L. 756 — De Angelis Pietro, id., L. 756 — Bosio Angelo, id., L. 504 — Bello Alfredo, id., L. 630 Corgniel Antonio, caporale, L. 1008 — Pisano Antonino, id., L. 1008 — Campo Calabro, soldato, L. 612 — Tocco Domenico, id., L. 882 — Civitella Capuana, id., L. 882 — Grandi Sebastiano, id., L. 630 — Meschia Francesco, sottotenente, L. 1941 — Lavagnini Martino, soldato L. 630 — Lornera Angelo, id., L. 612 — Bugametti Eugenio, id., L. 630 — Ciminelli Igino, id., L. 612 — Massaro Giureppe, id., L. 630 — Dalano Vito, id., L. 630 — Falorni Giovanni, id., L. 612 — Battaglia Napoleone, sottotenente, L. 3000 — Battaglia Napoleone, id., L. 150 — Simonti Italo, id., L. 1941 — Penci Giuseppe, capitano, L. 3870 — Rosso Spirito Magno, soldato, L. 1008 — Romeo Gaetano, id., L. 630 — Ciriaco Nazzareno, id., L. 945 — Mariani Francesco, sergente, L. 912 — Frongias Melis, soldato, L. 1008.

Avoni Alfredo, soldato, L. 630 — Donsella Giuseppe, id., L. 378 — Severino Giovanni, id., L. 1008 — D'Antonio Levino, id., L. 378 — Messina Michele, id., L. 630 — Casalini Giuseppe, id., L. 612 — Magni G. Battista, id., L. 630 — Boiano Giuseppe, id., L. 882 — Del Sordo Carmine, id., L. 378 — Atzei Pasquale, id., L. 1008 — Anichini Aristide, id., L. 630 — Santora Mauro, id., L. 1008 — Francese Pierino, id., L. 612 — Ippoliti Giuseppe, caporale, L. 720 — Sabatini Donato, sergente, L. 1792 — Scutto Giuseppe, soldato, L. 612 — Landuzzi Amedeo, id., L. 1008 — Donà Giuseppe, id. L. 612 — Quattropani Carmelo, id., L. 612 — Corengia Andrea, id., L. 612 — Valentini Luigi. id., L. 378 — Baiardi Pompeo, id., L. 612 — Pavesi Giuseppe, id., L. 630 — Vardaro Pellegrino, tenente, L. 2721 — Russo Crispino, soldato L. 612 — Roma Fortunato, id., L. 504.

Paolini Omobono, soldato, L. 1008 — Iannettone Luigi, id., L. 1008 — Lanfredini Pietro, id., L. 630 — Fancello Bachisio, id., L. 630 Geminiani Guido, id., L. 882 — Giussani Andrea, id., L. 882 — Pruccoli Andrea, id., L. 882 — Pittioni Felice, caporale, L. 1344 — Bernardi Pietro, soldato, L. 882 — Da Riva Luigi, id., L. 612 Rubboli Domenico, id., L. 612 — Di Venanzo Enrico, caporalmaggiore, L. 1176 — Patané Carmelo, soldato, L. 630 — Cogni Giovanni, id., L. 882 — Mignucci Paolo, id., L. 612 — Gallerini Giovacchino. id., L. 756 — Rappuoli Emilio, id., L. 1008 — Mangiovacchi Settimio, id., L. 612 — Cordone Francesco, id., L. 1008 Carnuccio Vincenzo, id., L. 612 — Davare Paolo, id., L. 882 — Enrico Bernardo, id., L. 1008 — Gimmelli Francesco, id., L. 630 Muglia Giuseppe, id., L. 612 — Succu Onorato, caporale, L. 720 Scopello Pietro, soldato, L. 612.

Amendola Aniello, tenente, L. 3240 — Petrone Basilio, soldato, L. 630 — Stampone Domenico, soldato, L. 1008 — Tron Giovanni, id., L. 1008 — Carollo Giuseppe, id., L. 612 — Curti Bonfiglio, id. L. 630 — Dalle Pantelne Giovanni, id., L. 630 — Di Mento Biagio, id., L. 1008 - Gennari Antonio, caporale, L. 1176 — Capuano Camillo, soldato, L. 630 — Mattioli Antonio, caporale, L. 720 — Rocchi Eugenio, soldato, L. 1260 — Antonini Enrico, caporalmaggiore, L. 672 — Corini Mario, soldato, L. 630 — Magnino Marco, id., L. 1008 — Contadini Giuseppe, caporalmaggiore, L. 720 — Soranzi Bortolo Domenico, soldato, L, 612 — Di Leo Sergio

soldato, L. 1260 — Festa Giovanni, id., L. 612 — Greco Giovanni, soldato, id., L. 612 — Manzoni Martino, id., L. 612 — Maresca Giovanni, id., L. 612 — Martelli Lorenzo, id., L. 612 — Affinito Francesco, id., L. 1008 — Capecchi Pasquale, id., L. 612 Guidastri Giuseppe, sergente, L. 1120.

Beninsegni Luigi, soldato, L. 612 — Tretola Pasquale, caporale L. 720 — Varca Bernardo, soldato, L. 622 — Vasco Carmelo, id., L. 612 — Viggiano Giuseppe, caporalmaggiore, L. 720 — Agnese Luigi, soldato, id., L. 612 — Di Mambro Giuseppe, L. 612 Infantino Giovanni, id., L. 630 — Malato Nicolò, id., L. 612 — Miceli Michele, id., L. 1008 — Avanzini Giovanni, id., 378 — Beretta Giovanni, id., L. 378 — Burgalossi Leonida, id., L. 612 Brizzi Giuseppe, id., L. 1008 — De Grandis Dante, id., L. 630 — Pecorelli Giuseppe, id., L. 756 — Villa Carlo, id., L. 630 — De Biasi Agostino, id., L. 612 — Fiorenzoni Gelasico, id., L. 630 — Franzetti Giuseppe, caporale, L. 1008 — Pandolfi Silvio, soldato, L. 630 — Pietroni Raffaele, id., L. 630 — Profita Biagio, id., L. 612 — Roncagnoli Biagio, id., L. 1008 — Cirdegio Bartolomeo id., L. 612 — Coreo Crescenza, id., L. 630 — Biagioni Ernesto, id., L. 612.

Bernardini Emilio, soldato, L. 882 — Varaschin Angelo, id., L. 504. — Feltrin Gaetano, id., L. 1260 — Feltrin Gaetano, id., L. 150 Costa Giovanni, id., L. 630 — Silvestri Garibaldi, id., L. 630 — Milano Pietro, id., L. 378 — Cataferri Placido, id., L. 612 — Loretti Adolfo, id., L. 378.

Adunanza del 9 febbraio 1918.

Dirette.

Donisetti Angelo, soldato, L. 612 — Brezzi Alfredo, id., L. 612 — Fioravanti Carmelo, id., L. 612 — Cavallari Vincenzo, id., L. 756 — Altavis Pietro, id., L. 378 — Tersigni Alfonso, id., L. 1008 — Pogliese Domenico, id., L. 630 — Dajana Antonio, id., L. 630 — Menichelli Luigi, id., L. 612 — Scanferla Angelo, id., L. 630 — Rigobello Tullio, id., L. 612 — Adiario Antonio, id., 1008 — Mutarelli Tommaso, id., L. 1008 — Serafino Alberto, id., L. 612 Lucci Giuseppe id., id. L. 612 — Villani Guglielmo, id., L. 630 Furno Antonio, capoarle, L. 1344 — Ferrari Stefano, sergente, L. 1568 — Caporuscio Giov. Batt., soldato, L. 378 — Zuccone Pierino, id., L. 630 — Buscaglia Carlo, id., L. 612 — Oppezzo Giorgio, id., L. 1008 — Serru Egidio, sergente, L. 1120 — Maggiori Francesco, soldato, L. 630 — Bassoletti Francesco, id., L. 612 — Baracco Vittore, caporale, L. 1344 — Pavone Guerrino, soldato, L. 612 — Pinocci Giorgio, soldato, L. 378 — Mariazzi Giovanni, caporalmaggiore, L. 504 — Borgianini Belgio, soldato, L. 378 — De Marco Francesco, id., L. 1008 — Pagani Pasquale, caporale, L. 840.

Trimarco Domenico, soldato, L. 1008 — Minoia Pietro, id., L. 630 — Antolloni Amadio, id., L. 1008 — Moretti Ernesto, caporalmag., L. 1344 — Santini Ortensio, soldato, L. 612 — Malpighi Ferdinando, caporale maggiore, L. 1344 — Poli Filippo, soldato, L. 630 — Brochet Augusto, caporale maggiore, L. 1008 — Frezza Pasquale, soldato, 1260 — Frezza Pasquale, soldato, L. 150 — Martina Cosimo, caporalmaggiore, L. 840 — Albera Enrico, soldato, L. 612 — Betazzi Costantino, id., L. 882 — Barbi Augusto, id., L. 612 — Venditti Gaetano, id., L. 882 — Carta Giuseppe, id., L. 630 — Anaclerio Onofrio, id., L. 882 — Martinelli Giuseppe, id., L. 612 — Iozzo Giuseppe, sergente maggiore, L. 912, Finocchi Donatello, soldato, L. 612 — Franceschini Costantino, id., L. 612 — Baldetti Secondo, id., L. 630 — Ferrante Francesco, id, L. 1008 — Cassarà Benedetto, sergente, L. 1120 — Cattaneo Antonio, soldato, L. 612 — Supino Giuseppe, id., L. 1008 — Bonucci Annibale, id., L. 630 — Catani Crescentino, caporale, L. 720.

Teagno Maggiorino, soldato, L. 1008 - Bucci Luigi, id., L. 630 - Cordelli Alfredo, id., L. 1008 — Galli Emanuele, id, L. 882 — Ferlari Luigi, id., L. 630 — Pugi Nello, id., L. 612 — Brasso Giuseppe, appuntato, L. 630 — Beorchia Arturo, soldato, L. 1008 — Bottazzo Pietro, id., L. 1008 — Rossini Elio, id., L. 612 — Ubaldo Edoardo, id., L. 612 — Benetazzo Antonio, id., L. 1008 — Rriano Giacomo, id., L. 1008 — Remoadi Luigi, id., L. 612 — Bacci Pietro, id., L. 630 — Guizzetti Santo id., L. 612 — Daniele Luigi, id., L. 756 — Di Palma Gaetano, id., L. 612 — Santagostini Mario, id., L. 1260 — Santagostini Mario, id., L. 150 — Strilli Luigi, id., L. 1266 — Strilli Luigi, id., L. 150 — Varriale Nunzio, id., L. 1260 — Mattolini Giuseppe, id., L. 756 — Di Palermo Giovanni, soldato, 1008 — Fantuzzi Alberto, id., L. 1008 — Formenti Carlo, id., L. 1008 — Quarello Teodoro, id., L. 1008 — Baldini Gennaro, id., L. 630 — Bonacina Alessandro, id., L. 630 — Frigerio Giuseppe, id., L. 1008 — Lilli Giuseppe, id., L. 630 — Macchi Luigi, id., L. 1008 — Batignani Pietro, id., L. 1008 — Berrotta Carlo, id., L. 1008 — Bernabei Francesco, id., L. 630 — Cioli Guido, id., L. 1008 — Chimenti Oreste, id., L. 1008 — Galloni Giuseppe, id., L. 630 — Sombri Luigi, id., L. 1008 — Scordighi Donato, id., L. 630 — Vitale Antonio, id., L. 1008 — Viterale Giovanni, id., L. 612 — Barabesi Giulio id., L. 612 — Lingua Marco, id., L. 1008 — Mignani Giuseppe, — id., 1260 — Muzzupappa Domenico, id., L. 612 — Cristofaro Guido, id., L. 612 — Spada Antonio, id., L. 630. — Lorenzini Sante, guardia di finanza, L. 1008.

Adunanza del 13 febbraio 1918.

Dirette.

Pazziani Sebastiano, soldato, L. 630 — Borellini Artenio, caporale, L. 1008 — Bousignore Salvatore, soldato, L. 630 — Rossi Vittorio, caporale, L. 1344 - Brigendi Nicolò, soldato, L. 630 — Micolino Oscaldo, id., L. 1260 — Macchin Mattia, id, L. 612 — Pasqua di Bisceglie Antonio, id., L. 1008 — Babi Antonio, id., L. 612 — Gentili, Armando, id., L. 630 — Carini Federico, id., L. 1008 — Carpita Iginio, id., 1008 — Cleri Emanuele, id., L. 1008 Ciccarone Fortunato, id., L. 1008 — Stocchi Saverio, id., 612 — Tamone Battista, id., L. 612 — Merenco Giacomo, sergente, L. 912 — Cher Giuseppe, id., L. 1120 — Cazzavacca Angelo, soldato, L. 1008 — Carcini Vincenzo, id., L. 1008 — Famicelli Giuseppe, id., L. 1008 — Bertolini Casimiro, caporale L. 840 — Facendini Giovanni, soldato, L. 1008 — Azzalin Antonio, id., L. 630 — Sperandio Marco, id., L. 630 — Pascolo Giovanni, id., L. 756 — Sperini Ugo, id., L. 630 — Canepa Bartolomeo, id., L. 378 — Cadeddu Melchiorre, id, L. 630 — Bellentani Alberto, soldato, L. 756.

Della Vecchia Nicola, soldato, L. 1008 — Bettazzi Bettazzino, caporale, L. 1344 — Città Vincenzo, soldato, L. 612 — Severi Michele, id., L. 378 — Ricci Celso, caporale, L. 1344 — Fantiloni Alfredo, soldato, L. 1008 — Farone Vito, id., L. 882 — Belfi Luigi, caporalmaggiore, L. 1344 — Soliani Ottaviano, soldato, L. 630 — Pellegrini Romolo, id., L. 756 — Ronca Marco, id., L. 630 — Salvi Gabriele, id., L. 1008 — Volpe Enrico id., L. 1008 — Piscopo Luigi, id., L. 630 — Franchi Giuseppe, id., L. 1008 — Russo Domenico, id., L. 630 — D'Aloisio Enrico, id., L. 1008 — Marinacci Emanuele, id., L. 1008 — Perfetto Enrico, id., L. 612 Boseolo Ottavio, id., L. 1008 — Bassi Donato, id., L. 378 — Ferro Giuseppe, id., L. 630 — Rano Pietro, id., L. 612 — Dei Furia Augusto, id., L. 612 — Viti Tobia, id., L. 756 — Agnelli Bernardo, id., L. 756 — Biondi Domenico, id., L. 630 — Rizzi Alfredo, id., L. 1008 — Rossi Pietro, id., L. 504 — Cantenne Cesare, id., L. 630 — Amati Nazzareno, id., L. 882 — De Nicola Candido, sergente, L. 1120.

Cerri Guido, caporalmaggiore, L. 1176 — Dall'Ara Carlo, soldato, L. 882 — Toniazzi Giuseppe, id., L. 612 — Ciarlantini Luigi, id., L. 1260 — Gandolfi Antonio, id., L. 612 — Lana Mario, id., L. 630 — Pontiggia Domenico, id., L. 612 — Severini Nazzareno, id., L. 1008 — Melagigi Cesare, id., L. 755 — Valle Natale, sergente, D. 1120 — Brunetti Ruggero, soldato, L. 612 — Fiorucci Alfonso, id., L. 612 — Carassate Giacomo, id, L. 612 — Scamparo Luigi, id., L. 630 — Grassi Leonardo, id., L. 630 — Mazzola Battista, id., L. 612 — Marcolongo Valentino, id., L. 1260

Marcolongo Valentino, id., L. 150 — Burali Luigi, id., L. 1008 — Cucini Virgilio. id., L. 1008 — Giangirolamo Pietro, caporale, L. 720 — Lint Francesco, soldato, L. 630 — Malocci Severino, id., L. 1008 — Filippone Antonio, id., L. 612 — Toscani Domenico, id., L. 720 — Sguardiolo Vincenzo, id., L. 612 — Novardina Giovanni, id., L. 612.

Salvi Pietro, soldato, L. 630 — Timenj Giuseppe, id., L. 612 — Giavara Ettore, caporale, L. 1690 — Pinchera Vincenzo, soldato, L. 1008 — Rondi Natale, id., L. 1008 — Sepe Mario, id., L. 756 — Tagliati Arturo, id., L. 630 — Tegami Giuseppe, L. 1008 — Beltrame Antonio, id., L. 630 — Boretti Angelo, id., L. 630 — Dominici Giuseppe, id., L. 630 — Dioguardi Gaetano, caporale, L. 1344 — Legramanti Giovanni, soldato, L. 1008, — Boscardin Bortolo, caporale, L. 840 — Chiarolini Lucio, soldato L. 1008 — Zanoni Luciano, id., L. 1008 — Vago Giulio, caporalmaggiore, L. 840 — Candiloro Giuseppe, soldato, L. 612 — Giandrone Giacomo, id., L. 1008 — Guarracino Giuseppe, soldato, L. 1008 — Lanfranconi Paolo, caporale, L. 720 — Privitera Domenico, soldato, L. 1260 — Morocco Natalino, id., L. 630 — Baricordi Corrado, id., L. 630 — Di Adamo Giovanni. L. 612 — Fattorini Sergio, id., L. 1008.

Gaffurini Domenico, soldato, L. 1008 — Ghisani Primo, id., L. 1008 — Nanetti Anselmo, L. 1260 — Nanetti Anselmo, id., L. 150 — Pacei Emanuele, soldato, L. 1008 — Zanata Albino, id., L. 1008 — Arfuso Giuseppe, caporale, L. 840 — Atti Roberto, soldato, L. 630 — Bartomeoli Luigi, id., L. 1008 — Mosca Sebastiano, id., L. 612 — Pirali Paolo, sergente, L. 1120 — Pisasale Francesco, soldato, L. 1260 — Pisasale Francesco id., L. 150 — Sarcoli Leandro, caporalmaggiore, L. 1344 — Antico Francesco, soldato, L. 630 - Panza Emanuele, id., L. 1008 - Setti Valerio, id., L. 1008 Sabbatini Antonio, id., L. 612 — Spiga Domenico, id., L. 630 — Stortini Pietro, L. 1008 — Tosolini Remigio, id., L. 630 — Mechiodda Cesare, id., L. 612 — Cosantini Umberto, id., L. 982 — Magnani Lazzaro, id., L. 1008 — Meloni Francesco, id., L. 756 — Smione Giuseppe, id., L. 1008 — Tocco Antonio, id., L. 630 — Tufi Cesare, id., L. 630 — Capo Giuseppe, id., L. 612 — Carettin Giuseppe, id., L. 1008 — Giallorengo Cataldo, id., L. 612 — Giglio Salvatore, id., L. 612.

Guasco Alberto, caporale, L. 720 — Montone Aniello, soldato, L. 612 — Mancini Girolamo, id., L. 612 — Olivari Bonaventura, id., L. 1260 — Olivari Bonaventura, id., L. 300 — Pedretti Giovanni, id., L. 1260 — Sandri Giovanni, id., L. 1008 — Bacco Vincenzo, L. 630 — Bartolozzi Domenico, id., L. 630 — Cena Giovanni, id., L. 756 — Cera Dionisio, id., L. 756 — Cecchin Antonio, id., L. 612 — Frambeas Guido, id., L. 612 — D'Amore Paolo, id., L. 630 — Corradon Evaristo, id., L. 612 — Maciocca Arcangelo, id., L. 1008 — Mangino Luigi, id., L. 612 — Baldassari Argilio, id., L. 630 — Placidi Giovanni, id., L. 612 — Spagnoli Luigi, sergente, L. 1120 — Bartolozzi Davide, soldato, L. 756 — Ariet Giuseppe, id., L. 1260 — Ariet Giuseppe, id., L. 150 — Fabbro Zaiolo, id., L. 612 — Mengazzi Pietro, id., L. 612 — Barbati Umberto, soldato, L. 630 — Benincasa Vittorio, id., L. 630 — Fantini Domenico, id., L. 1008 — Chirotto Pietro, id., L. 630 — Rolatori Guglielmo, id., L. 1008 — Torlai Pietro, id., L. 1008 — Bertolotti Costante, id., L. 612 — Rordini Giuseppe, id., L. 1008 De Lorenzo Angelo, id., L. 756 — Massetti Angelo, id., L. 630 — Palazzolo Orazio, id., L. 1008 — Gasparotto Giulio, id., L. 612.

Adunanza del 16 febbraio 1918.

Dirette.

Fergreffi Giuseppe, soldato, L. 1008 — Derin Giovanni, id., L. 1260 — Adino Giuseppe, id., L. 882 — Pampaloni Gino, id., L. 378 — Fagioli Angelo, id., L. 756 — De Meo Fiore, id., L. 756 — Patta Mauro, id., L. 630 — Fratini Giuseppe, id., L. 1008 — Fasil Basilio, id., L. 1008 — Villani Matteo, id., L. 612 — Bellucci Giuseppe, id., L. 612 — Maniri Filippo, L. 1008 — Castagna Giovanni, id., L. 612 — Cavallini Giulio, id., L. 630 — Pedrizzi Alberto, id., L. 3612 — Pellegrini Angelo, L. 504 — Fasolo Salvatore, id., L. 1008 — Marozzi Giuseppe, id., L. 612 — Marino Giuseppe, id., L. 612 — Cordinaleschi Giuseppe, id., L. 1008 — Solvestrel Fortunato, id., L. 630 — Guariglia Domenico, id., L. 1260 Semprini Pietro, id., L. 612 — Cagni Costantino, id., L. 1008 — Fusco Vittorio, id., L. 612 — Pascolo Dionisio, id., L. 612 — Luvera Domenico, id., L. 756 — Vento Francesco, id., L. 1008 — Vannucci Dino, sottotenente, L. 2318 — Zuliani G. Battista, appuntato, L. 1008.

Gregori Romeo, soldato, L. 1008 — Brizzi Domenico, soldato, L. 504 — Pasciuttini Antonio, id., L. 630 — Liberatori Augusto, id., L. 630 — Ceschi Berrino, id., L. 1008 — Marri Giovanni, id., L. 756 — Bellorini Andrea, id., L. 1008 — Coretti Francesco, id., L. 612 — Organo Oscarre, id., L. 1008 — Giletti Quinto, id., L. 612 — Bertoni Opilio, id., L. 612 — Guadagnino Vincenzo, id., L. 612 — Mangiaracina Michele, id., L. 612 — Montaldi Giuseppe, caporale, L. 720 — De Ghetto Egidio, soldato, L. 504 — Anicchia Pietro, id., L. 612 — Palenca Giuseppe, id., L. 630 — Gigli Giuseppe, id., L. 630 — Bertoldi Evangelista, sergente L. 1792 — Pighini Alessandro, sottotenente. L. 1941 — Serracini Antonio, soldato, L. 1008 — Checcucci Egidio, id., L. 882 - Quaglia Giulio, soldato, L. 504 — Carmelingo Francesco, id., L. 1008 — Bezzi Serafino, id., L. 945 — Chicca Roberto. id., L. 756 — Salvi Luigi, id., L. 1008 — Marchesi Bernardo, id., L. 630 — Perone Francesco, id., L. 504 — Pini Rinaldo, id., L. 130 — Manzi Andrea, id., L. 1008, — Bonetti Pasquale, id., L. 630 — De Beni Oliva, id., L. 612 — Vecchi Ulderico, id., L. 630 — Mascarino Duilio, id., L. 882 — Benazzi Marino, id., L. 756 — Pagliai Silvestro, L. 756 — Bernardi Giovanni, id., L. 612 — Porta Giovanni, id., L. 882 — Bertini Tosco, id., L. 612 — Cavalli Emilio, caporalmaggiore, L. 720 — Morisi Eutimio, soldato, L. 882 — Stella Andrea, id, L. 1260 — Stella Andrea, id., L. 150 — Tagliani Luigi, id., L. 378 — Flaccadore G. Batta, id., L. 756 — Bisognin Silvio, L. 882 — Ferrario Settimio, caporalmaggiore, L. 1176 — Culmone Nicola, soldato, L. 612 — Sciarra Pasquale, id., L. 612 — Madan Giov. Antonio, L. 630 — Dipaola Daniele, id., L. 756.

Casardi Oreste, soldato, L. 630 — Bassetti Giuseppe, id., L. 382 — Cavelli Pietro, id., L. 10 8, — Tirinnanzi Amedeo, capitano, id., L. 2476 — Musso Giovanni, soldato, L. 630 — Fagiolo Enrico, id., L. 630 — Ienni Romeo, id., L. 1008 — Babini Antonio, sottotenente, L. 2318 — Coppola Michele, soldato, L. 1008 — Toguacchi Ettore, id., L. 630 — Colombo Emilio, id., L. 882 - Pomponio Mauro, id., L. 1008 — Bevilacqua Giulio, id., L. 630 — Calagna Agostino, id., L. 1008 — De Blasis Luigi, id., L. 630 Pezzi Paolo, id., L. 630 — Cenna Ettebrero, id., L. 630 — Casaroni Sante, id., L. 1008 — Ciprezzi Milziade, id., L. 630 — Parisotto Umberto, id., L. 756 — Sardella Donato, id., L. 378 — Reverberi Arcangelo, id., L. 630 — Carluccio Rocco, id., 612 — Bormida Amedeo, id., L. 1260 — Lugari Gino, id., L. 882 — Milieto Giuseppe, id., L. 1008 — Perilli Luciano, id., L. 612 — Maiorano Alfonso, caporale, L. 1344 — Sassi Emilio, soldato, id L. 1260 — Ghizzoni Antonio, id., L. 612 — Iattauro Giuseppe, id., L. 1260 — Iattauro Giuseppe, id., L. 150 — Giusti Adamo, id., L. 612 — Callegaro Giuseppe, id., L. 378 — Ceresa Generi Enrico, id., L. 378.

Galvagno Agostino, id., L. 882 — Vitucci Antonio, id., L. 1008 — Daniele Antonio, id., L. 612 — Annunziata Raffaele, id., L. 612 — Beni Gaetano, caporale, L. 1344 — Casadei Agostino, soldato L. 630 — Fedeli Ernesto, id. L. 1008 — Di Duro Raffaele, id., L. 1008 — Monari Adeonato, id., L. 630 — Moschini Egisto, caporalmaggiore, L. 840 — Belotti Giuseppe, soldato, L. 630 — Del Pra Americo, id., L. 630 — Fabbri Attilio, id., L. 1008 — Vegetti Alfredo, caporalmaggiore, L. 840 — Bramucci Pacifico, soldato, L. 756 — Brando Giov. Battista, id., L. 612 — Cicchetti Angelo, soldato, L. 612 — Coronell Giuseppe, id., L. 1008 — Crippa Arturo, id., L. 630 — Di Perma Gioacchino, id., L. 630

(Continua).

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, relativo al riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria;

Visto gli articoli 2 e 22 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto l'art. 3 del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, che approva il testo unico delle leggi sulla stato degli impiegati civili;

Visto gli articoli 3 ed 8 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, che approva il regolamento generale per la esecuzione del detto testo unico;

Visto l'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 69 del relativo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158;

Visto l'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

Visto gli articoli 1 a 24 del R. decreto 22 gennaio 1920, recante disposizioni relative all'esame di concorso a cancelliere e segretario ed all'esame per la nomina a cancelliere e segretario capo;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso a 300 posti di cancelliere e segretario negli uffici giudiziari del Regno, con lo stipendio annuo iniziale di L. 4000.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono, non più tardi del 28 febbraio 1920 e durante l'orario d'ufficio, presentare al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiedono, la domanda in carta da bollo di L. 2 diretta al ministro della giustizia e degli affari di culto, con l'indicazione esatta del domicilio e residenza.

Art. 3.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta e di moralità sotto ogni riguardo incensurabile, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica;

e) ritratto in fotografia formato visita con la firma dell'aspirante;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di licenza liceale, di istituto tecnico o di una scuola media commerciale di 2° grado, conseguito in un istituto Regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), f), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti indicati alle lettere a), b), f), debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale competente o dal pretore, quello indicato alla lettera c) deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto competente; quello indicato alla lettera d) deve essere vidimato dal sindaco e legalizzato o dal prefetto o sottoprefetto competente; la firma dell'aspirante nel documento indicato alla lettera e) deve essere autenticata da un R. notaio e legalizzata dal presidente del tribunale competente, o dal pretore.

Le legalizzazioni non occorrono per gli atti e certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, dal cancelliere del tribunale di Roma e per quelli vidimati dal sindaco di Roma ed autenticati da un R. notaio di Roma.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche queste devono essere esattamente specificate nel documento di cui alla lettera d).

Il ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

Art. 4.

Gli invalidi di guerra, che intendono prendere parte al concorso, devono fare domanda, entro il termine indicato nel precedente articolo, per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale, compiuti gli accertamenti prescritti, trasmette la domanda stessa al competente procuratore del Re per l'ulteriore corso.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti presentati fuori termine.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che alla data del presente bando non abbiano compiuto gli anni 18 o abbiano superati i 30.

Non saranno ammessi neanche coloro che su due volte non abbiano conseguita l'idoneità in concorsi di alunno gratuito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie in qualunque tempo tenuti.

L'annullamento anche di una sola prova equivale a dichiarazione di non idoneità.

Non saranno ammessi neppure coloro che non abbiano conseguiti i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione dei documenti.

Art. 7.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione al concorso è definitivo. Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

I titoli di preferenza di cui ai numeri 1 e 2 degli articoli 21 del R. decreto 22 gennaio 1920, 69 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, e 16 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, devono essere esibiti non oltre il giorno antecedente a quello fissato per l'esame orale di ciascun candidato.

Art 9.

Il concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui all'art. 7 nei giorni 3 e 4 maggio 1920, alle ore 9, e consisterà nello svolgimento di due temi scritti: uno su elementi di diritto costituzionale ed amministrativo ed un altro su nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario. Le prove orali avranno luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e si svolgeranno su elementi di ordinamento generale giudiziario, su nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo e su nozioni elementari di procedura civile e penale.

Roma, 28 gennaio 1920.

Il ministro: MORTARA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 6 febbraio 1920
(*Continuazione*).

Presidenza del vice presidente FABRIZIO COLONNA.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Sinibaldi ai ministri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro sul regime adottato per il commercio dell'olio d'oliva e sulle illegittime speculazioni che esso ha favorito con danno dei produttori e dei consumatori.

SINIBALDI. Dichiara essere molto lieto di svolgere la sua interpellanza in presenza del ministro dell'industria, commercio e la-

voro, perchè ha la convinzione che egli non sia completamente al corrente di quanto si opera dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi.

Premette alcune notizie sull'ordinamento degli anni precedenti per il commercio dell'olio.

Ricorda che con sistema liberale, sono stati convocati due volte, nel 1917 e nel 1918 tutti gli interessati alla produzione, al commercio ed al consumo dell'olio per discutere e proporre i provvedimenti opportuni. Ma il presente sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi ha creduto rivolgersi solamente ai produttori e fino al dicembre del 1919, nulla ha fatto per sapere dei suoi intendimenti; cosicchè le contrattazioni fin dall'ottobre precedente erano state fatte su prezzo diverso da quello di L. 600 ultimamente stabilito.

Il solo fatto di aver ritardato oltre tre mesi a stabilire il prezzo, ha naturalmente ingenerato il sospetto che i grandi negozianti avessero buone ragioni di supporre che il prezzo sarebbe stato portato a L. 600 o avessero dato buoni motivi al Commissariato perchè venisse elevato a quella misura.

Anche se il ministro insorgerà per difendere l'onorabilità di chi presiede agli approvvigionamenti e consumi, non riparerebbe in minima parte il danno che si è fatto al prestigio del Governo nella opinione pubblica, e a quello del discredito delle istituzioni.

Emanato il decreto del 22 dicembre 1919, i prefetti fecero la requisizione generale dell'olio, dopo che i proprietari dei frantoi avevano fornito tutto l'olio alla popolazione.

Se si voleva ritornare al libero commercio, bisognava non impedire la spedizione dell'olio in tutta la nazione, quando le popolazioni delle regioni produttrici ne fossero state già fornite.

Invece le disposizioni governative hanno dato l'impressione che si procedesse un po' troppo a tentoni.

Tutto ciò non solo discredita il Governo ma dà luogo ad illecite speculazioni in alcune provincie.

Spera che il ministro vorrà promettergli in materia così delicata di introdurre una maggiore correttezza nell'azione degli organi che da lui dipendono, in modo che il sospetto, sulla pubblica amministrazione venga ad essere completamente eliminato.

Per quanto negli intendimenti della sua interpellanza entri piuttosto il desiderio di chiamare il Governo a determinare in un più sicuro modo le norme di applicazione dei suoi decreti, gli sembra necessario di esaminare altri lati della questione.

Se si vuole considerare il prezzo del prodotto in rapporto al valore della produzione, si vedrà che, mentre l'olio è aumentato di circa il trecento per cento, il prezzo di produzione è salito molto di più. Tanto è vero che i proprietari furono tentati di tagliare le loro piante e il Ministero di agricoltura è stato costretto ad intervenire per impedire che ciò accada.

Egli non sa, e ciò non gli interessa, se il Ministro manterrà o no il prezzo di 600 lire.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 6 febbraio 1920

***Presidenza del presidente* ORLANDO.**

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Ho il dolore di annunziare alla Camera un nuovo lutto della assemblea. Ieri sera, nella nativa Massa, cessava di vivere, appena cinquantenne, l'onorevole Francesco Betti, deputato del collegio di Lucca (Massa Carrara).

Eletto deputato in questa ultima legislatura, la brevità del tempo non gli ha pur troppo consentito di portare qui il contributo diretto della sua personalità. Ma questa personalità egli aveva già nobilmente affermata nell'opera spesa con grande fervore, con altezza di intelligenza, con integrità di carattere nelle amministrazioni locali della sua città, di cui fu sindaco in tempi difficilissimi, vice presidente della Deputazione provinciale, presidente del Consorzio granario.

La gratitudine, che il paese gli deve per feconda e benefica attività dimostrata in questi uffici, si è manifestata nel dolore che, senza distinzione di partito o di classe, la materna città ha provato per la sua dipartita, dolore di cui a me è arrivata la eco piena e sincera.

Sono sicuro, onorevoli colleghi, che voi tutti vi associerete al sentimento di dolore della nobile e generosa Massa e che la Camera italiana si inchinerà con rimpianto dinanzi a questa tomba così precocemente dischiusa. (Applausi).

CHIESA, avversario politico dell'estinto, ne riconosce l'altezza della mente e la nobiltà del cuore.

Alla desolata famiglia, alla città natale propone siano espresse le condoglianze della Camera. (Applausi).

SALVADORI LUIGI, compagno di fede di Francesco Betti, ricorda di lui la vita intemerata e operosa, la fede costante ed inconcussa nella elevazione delle plebi lavoratrici. Alla memoria del degno rappresentante del forte proletariato capuano manda un commosso saluto. (Applausi).

BENTINI, in nome del gruppo parlamentare socialista si associa al rimpianto espresso dai precedenti oratori per la morte dell'on. Betti.

Ne ricorda la fermezza dei pricipî, l'opera instancabile spesa in favore delle classi lavoratrici della sua Provincia, e manda alla sua memoria un commosso reverente saluto. Applausi).

CAVAZZONI, in nome del gruppo popolare, si associa al tributo di onore reso alla memoria di Francesco Betti. (Approvazioni).

MANCINI, esprime il cordoglio della parte democratica delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara per la morte dell'on Betti; e si associa alla proposta che siano inviate alla famiglia e alla città nativa dell'estinto le condoglianze della Camera. (Approvazioni).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa, in nome del Governo, al cordoglio espresso dalla Camera per la immatura repentina dipartita di Francesco Betti, associandosi alle proposte di condoglianza.

PRESIDENTE, pone a partito le proposte di condoglianza.

(Sono approvate).

Dichiara vacante un seggio del Collegio di Lucca, Massa Carrara.

(Continua).

Il discorso del Trono al Parlamento inglese

LONDRA, 10. — È stato riaperto il Parlamento con un discorso del Trono, del quale ecco un sunto:

« *Milordi e signori della Camera dei comuni!*

È con viva gratitudine che io constato che, dopo l'ultima volta in cui mi sono rivolto a voi, ha avuto luogo a Parigi lo scambio delle ratifiche finali del trattato di pace con la Germania, e che lo stato di guerra con questa, che durava da oltre cinque anni, è terminato. In conseguenza ho mandato a Berlino un rappresentante con la funzione di incaricato di affari in quello Stato, e riceverò presto un rappresentante tedesco alla Corte di Saint James.

Io mi propongo di ratificare nei termini dovuti i trattati di pace che sono stati firmati con l'Austria e con la Bulgaria. Sarete informati circa le proposte relative alla messa in vigore di questo trattato. Spero vivamente che mi sarà dato di comunicare in una data prossima la pace con l'Ungheria e la Turchia. Per quanto riguarda la pace con la Turchia, i negoziati sono già intavolati, e saranno condotti con ogni premura.

Conferenze tra i ministri e i rappresentanti delle grandi potenze alleate e associate hanno avuto luogo recentemente a Londra ed a Parigi.

Queste riunioni hanno reso più salde le ottime relazioni esistenti con tutti i nostri alleati. Ho fiducia che in seguito a queste conferenze interverrà una soluzione definitiva del conflitto relativo all'Adriatico, che è durato tanto a lungo.

Onde assicurare tutti i benefici e i vantaggi della pace e la prosperità in Europa è tuttavia necessario che siano ristabilite non soltanto la pace, ma anche la vita economica nell'Europa orientale e in Russia.

Fintanto che queste vaste regioni non daranno la loro completa collaborazione per quanto riguarda i prodotti indispensabili, difficilmente il costo dell'esistenza potrà essere ridotto, nè la prosperità generale del mondo potrà essere ristabilita. La guerra ha scosso le basi della vita nazionale economica.

Durante il periodo di transizione tra la guerra e la pace sono sorti problemi la cui difficoltà non ha precedenti. Io credo che il nostro paese e l'Impero britannico realizzeranno sensibili progressi verso il ritorno alla stabilità e alla prosperità.

Il prezzo dei viveri e delle altre cose necessarie alla vita hanno provocato preoccupazioni in tutti i popoli del mondo e sono lieto di poter dire che i prezzi in Gran Bretagna sono sensibilmente più bassi che in qualsiasi altro paese.

Noi desideriamo assicurare il progresso, la prosperità e la pace sociale in modo durevole, e tutte le classi sociali devono contribuire all'opera di ricostruzione, e dar prova della loro buona volontà, delle energie e della pazienza che ci anima. Bisogna pure che le misure legislative previste allo scopo di assicurare importanti riforme diventino leggi.

La situazione in Irlanda desta gravi preoccupazioni, ma sarà senza ritardo presentato un progetto di legge che tende ad applicare proposte atte a stabilire un miglior sistema di governo per questo paese.

L'esperienza ci ha chiaramente dimostrato durante la guerra che il consumo eccessivo di bevande alcooliche produce effetti nocivi sulla vita nazionale, e che in seguito a misure adatte di regolamenti e di controlli, è stato constatato un miglioramento della salute pubblica e dell'attività nazionale. Sarà quindi presentato un progetto di legge per l'estensione al tempo di pace di una efficace regolamentazione della vendita e della fabbricazione delle bevande alcooliche.

Si sono anche avute lagnanze circa la vendita di beni immobili che dopo la guerra sono arrivate a cifra sconosciuta sino ad oggi. Verranno proposte misure per attenuare i danni arrecati agli interessati e per stimolare ed interessare la produzione di derrate alimentari nel Regno Unito.

Vi sarà sottoposto un progetto di legge destinato ad incoraggiare l'industria della pesca ed un altro mirante all'organizzazione dell'esercito regolare territoriale e alla navigazione aerea pel dopoguerra. Saranno inoltre presentati altri importanti progetti di legge, specialmente per quanto riguarda la disoccupazione, le ore di lavoro, il salario minimo e le modificazioni alle leggi sull'assicurazione e sull'igiene pubblica.

Altri progetti verranno elaborati per proteggere le industrie nazionali contro il *dumping* e per la fornitura dell'elettricità e delle forze idrauliche a prezzi moderati.

Durante l'attuale periodo voi sarete consultati circa proposte riferentisi alla riforma della scuola, e spero che questa riforma sarà attuata prima della fine della legislatura

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dai generali Cittadini e Chierici, si recò, ieri, all'Istituto zootecnico laziale, rendendosi conto delle opere d'impianto compiute durante il periodo della guerra, e del funzionamento delle sezioni sperimentali che costituiscono la fondazione.

Con vivo interessamento il Sovrano visitò le varie sezioni, accolto dal personale direttivo, e ne espresse la sua augusta soddisfazione.

In assenza del presidente dell'Istituto, senatore Vanni, da qualche giorno malato, erano presenti per la Commissione direttiva il comm Balduccini ed il comm Montani e per la Direzione generale della sanità pubblica il comm. Lutrario, il dott. Tedaldi ed il dottor Catastini.

Per il VI prestito nazionale. — Le sottoscrizioni al prestito hanno oltrepassato in provincia di Sassari i 36 milioni. Notevoli sono quelle raccolte in piccoli comuni del sassarese, dove agricoltori e pastori offrirono con grande slancio tutti i loro risparmi. A Lecce e provincia vennero sottoscritti circa 187 milioni e a Siracusa si raggiunsero 110 milioni.

TELEGRAMMI " STEFANI „

BERLINO, 9. — La Commissione degli affari esteri dell'assemblea nazionale si è occupata nel pomeriggio della questione della consegna delle persone incolpate. Alla fine della seduta, il presidente Scheidemann, riassumendo la discussione, ha constatato che la Commissione si è dichiarata d'accordo circa l'atteggiamento assunto dal Governo e circa i passi da esso fatti.

La frazione socialista si è riunita lunedì mattina per discutere sulla questione della consegna delle persone incolpate. La riunione si è protratta fino a tarda ora del pomeriggio senza prendere alcuna decisione.

Secondo il *Vorwaerts* la frazione si sarebbe dichiarata in massima d'accordo con l'atteggiamento assunto dal Governo.

Il cancelliere dell'Impero Bauer e il ministro degli affari esteri Müller assistevano alla riunione.

NEW YORK, 10. — La Commissione dello *Shipping Board* ha proposto che, come compenso totale per navi e materiali requisiti dagli Stati Uniti durante la guerra, siano pagati agli armatori stranieri dodici milioni di dollari, dei quali 817.000 all'Italia.

BELGRADO, 10. — Il presidente del Consiglio Davidovic ha informato per lettera i ministri d'Inghilterra e di Francia che la delegazione jugoslava a Parigi possiede istruzioni sufficienti per rispondere a tutte le proposte e a tutti i passi amichevoli delle potenze per una soluzione della questione adriatica e che in conseguenza le potenze possono rivolgersi da ora innanzi alla delegazione stessa.

Sembra dunque che il governo non risponderà da Belgrado all'ultimo passo della Francia e dell'Inghilterra.

PARIGI, 10. — *Camera dei Deputati.* — Al principio della seduta François Arago, che presiede, legge una lettera con la quale Paul Deschanel dà le dimissioni da presidente della Camera esprimendo l'emozione che egli prova in questa occasione.

Arago aggiunge: «Nel prendere atto di queste dimissioni di Paul Deschanel sono sicuro di essere interprete dei vostri sentimenti rivolgendo in vostro nome al presidente della Camera divenuto presidente della Repubblica al momento della ricostituzione nazionale, l'omaggio del nostro rispetto e della nostra devozione », (Applausi su tutti i banchi).

L'elezione del nuovo presidente è fissata per giovedì.

PARIGI, 10. — La conferenza degli ambasciatori ha respinto come contrarie al trattato di pace le domande della Germania e dell'Austria tendenti a conservare gli aeroplani per assicurare il servizio di polizia aerea.

PARIGI, 11. — Il presidente del Consiglio Millerand partirà stamani alle 10,50 per Londra, accompagnato dal ministro Marsal, dal maresciallo Foch, dal generale Weygand e dal colonnello Adel, direttore dell'Ufficio del carbone.

Il presidente del Consiglio discenderà all'ambasciata francese e ripartirà domenica prossima.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia della Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*